

ALLIANZ ULTRA: REGOLE DI FUNZIONAMENTO E CARATTERISTICHE GENERALI

Questo documento illustra il **regolamento di Allianz Ultra** e contiene l'insieme delle regole di funzionamento del modello assicurativo **Allianz Ultra**, con particolare riferimento ai meccanismi di evoluzione ed aggiornamento delle garanzie scelte dal Contraente. Le condizioni di assicurazione di dettaglio relative a ciascun prodotto sono descritte e regolate all'interno dei relativi Set Informativi.

1) Definizioni

Al fine di rendere più chiara la lettura del **regolamento** si invita a prendere atto del significato di alcune espressioni o "parole chiave" ricorrenti all'interno del presente documento.

Allianz Ultra: il modello assicurativo innovativo creato da Allianz per consentire ai propri Clienti di gestire le loro diverse esigenze assicurative e di comporre il proprio **Programma di protezione** all'interno di una relazione contrattuale unitaria ed elastica, caratterizzata dall'impegno di Allianz di rivedere periodicamente e, se del caso, aggiornare i propri prodotti, denominati **Ambiti di rischio**, applicando le condizioni di assicurazione più aggiornate anche ai rapporti già in essere.

Ambiti di rischio: i singoli prodotti offerti da Allianz ai Clienti **Allianz Ultra** per soddisfare le loro esigenze di copertura dei diversi rischi che riguardano la persona e il patrimonio. Gli **Ambiti di rischio** prevedono la possibilità di scegliere, al loro interno, la **Soluzione** di garanzia preferita e possono essere acquistati separatamente o in formule combinate che compongono il **Programma di protezione** del Cliente.

Edizione: le condizioni di assicurazione contenute in ognuno degli **Ambiti di rischio**. E' identificata dall'anno e dal mese del suo rilascio. Ogni successiva variazione delle condizioni di assicurazione comporterà, per ciascun **Ambito di rischio** interessato, il rilascio di una nuova ed aggiornata **Edizione**, anch'essa identificata dall'anno e mese del relativo rilascio.

Soluzione: il livello di servizio e di copertura scelto dal Contraente all'interno dell'**Ambito di rischio** in funzione della maggiore o minore ampiezza dei servizi assicurativi richiesti.

Programma di protezione: l'insieme degli **Ambiti di rischio** e delle **Soluzioni** di garanzie selezionate e scelte dal Contraente, all'atto della sottoscrizione iniziale della **Polizza** o successivamente.

Polizza: il documento contrattuale sottoscritto dal Contraente in cui viene descritto il **Programma di protezione** acquistato e vengono raccolte alcune rilevanti dichiarazioni del Contraente medesimo.

Best Guarantee clause: la clausola che consente all'Assicurato di liberamente scegliere, laddove lo preferisca, che il sinistro venga liquidato, anziché alle condizioni di assicurazione aggiornate all'**Edizione applicabile** al momento della denuncia di sinistro, alle condizioni di assicurazione contenute, al tempo della sottoscrizione della **Polizza**, negli **Ambiti di rischio** acquistati. Il rilascio di una nuova **Edizione** sarà da considerarsi applicabile, ai fini della liquidazione del sinistro, a far tempo dalla prima scadenza annuale della **Polizza** successiva al rilascio, salvo quanto previsto in dettaglio dall'art. 10 del presente regolamento, a condizione che la nuova **Edizione** abbia modificato almeno una **Soluzione** acquistata dal Contraente.

2) Cos'è Allianz Ultra?

È un modello assicurativo innovativo pensato con l'obiettivo di fornire al Contraente la possibilità di costruire il suo personale **Programma di protezione**, idoneo a soddisfare in modo mirato le esigenze di copertura di cui sente e sentirà il bisogno.

Con **Allianz Ultra** il Contraente potrà assemblare le sue **Soluzioni** di garanzia all'interno di una relazione contrattuale elastica e dinamica e scegliere i singoli prodotti assicurativi, **denominati Ambiti di rischio**, che andranno a comporre il **Programma di protezione**.

Tale **Programma di protezione** potrà essere via via integrato o modificato, allargando o restringendo gli **Ambiti di rischio**, e scegliendone di nuovi.

3) Cosa Offre Allianz Ultra?

Entrando nel sistema **Allianz Ultra** il Contraente potrà proteggersi dai rischi che lo riguardano e comporre il suo **Programma di protezione**, sottoscrivendo la propria **Polizza** e scegliendo tra i **Ambiti di rischio** finalizzati alla protezione del patrimonio e della persona.

A titolo esemplificativo gli **Ambiti di rischio** offerti da Allianz possono riguardare:

- Il Fabbriato
- Il Contenuto
- Le Catastrofi naturali
- La Responsabilità civile
- La Tutela legale
- Gli Animali domestici

All'interno di ciascun **Ambito di rischio** il Contraente potrà selezionare una determinata **Soluzione** scegliendo tra quelle proposte da Allianz in funzione del maggiore o minore livello dei servizi assicurativi richiesti.

La selezione iniziale del **Programma di protezione** potrà esser modificata, integrando il **Programma di protezione** con altri **Ambiti di rischio**, o cambiando, all'interno dello stesso **Ambito di rischio**, la **Soluzione** prescelta in funzione di un'eventuale sopravvenuta maggiore o minor esigenza di copertura.

Allianz nel tempo potrà prevedere nuovi **Ambiti di rischio** o modificare o eliminare alcuni tra quelli previsti al momento della sottoscrizione del contratto. L'eventuale richiesta di integrazione del **Programma di protezione** in corso di contratto potrà avvenire alle sole condizioni di assicurazione previste al tempo della relativa richiesta. Per tale ragione il **Programma di protezione** potrà essere integrato anche acquistando nuovi **Ambiti di rischio** che non erano previsti nell'**Edizione** vigente al tempo della iniziale sottoscrizione della **Polizza**.

Il Contraente potrà anche chiedere di escludere, in vista delle scadenze inizialmente prescelte, gli **Ambiti di rischio** dei quali riterrà di non sentire più il bisogno. Il tutto alle condizioni meglio specificate all'art. 14 (disdetta) del presente **regolamento**.

4) Il Programma di protezione e l'impegno di Allianz

Allianz si impegna a monitorare costantemente i contenuti dei singoli **Ambiti di rischio**, di **Edizione in Edizione**, al fine di soddisfare al meglio le esigenze della propria clientela.

L'impegno di Allianz a rivedere e se del caso migliorare i livelli di servizio sarà, per il Contraente e per l'Assicurato, una garanzia di poter disporre di coperture sempre aggiornate ed al passo coi tempi. Il **Programma di protezione** inizialmente sottoscritto dal Contraente potrà dunque evolvere, adeguandosi alle nuove e diverse condizioni di assicurazione eventualmente previste nelle **Edizioni** successive a quella vigente al tempo della stipula della **Polizza**.

Per questa ragione, sottoscrivendo la **Polizza**, il Contraente prenderà atto dell'impegno di Allianz e dichiarerà sin dal principio di accettare (anche per conto dell'Assicurato, se diverso dal Contraente) l'eventuale evoluzione delle condizioni di assicurazione che la Compagnia potrà introdurre nelle successive **Edizioni**, che saranno dunque da intendersi come naturalmente sostitutive di quelle inizialmente acquistate.

L'ultima **Edizione applicabile** sarà quella che regolerà il rapporto contrattuale.

Fermo restando l'impegno di Allianz ad aggiornare **Allianz Ultra** nell'interesse della clientela, il Contraente (o l'Assicurato se diverso) resterà libero, in caso di sinistro, di chiedere che la prestazione liquidativa sia resa nel rispetto di quanto stabilito nelle condizioni di assicurazione vigenti al tempo della sottoscrizione della **Polizza**, se preferite. Ciò per effetto della clausola di miglior garanzia (**Best Guarantee clause**) di cui ai successivi artt. 11 e 12.

5) Allianz Ultra e gli Ambiti di rischio. Come comporre il Programma di protezione

Ciascun **Ambito di rischio** costituisce un prodotto a sé stante, con proprie garanzie assicurative e proprie regole di funzionamento, che si trovano descritte nelle condizioni di assicurazione contenute nel relativo Set Informativo consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della **Polizza**, unitamente al presente **regolamento**. Ciascun **Ambito di rischio** può essere acquistato singolarmente, laddove consentito, o in combinazione con altri **Ambiti di rischio** e prevede più **Soluzioni** crescenti, in funzione della maggiore ampiezza delle coperture (ad esempio, **Soluzioni Essential, Plus, Premium e Top**). Il Contraente potrà in corso di contratto sostituire la **Soluzione** inizialmente prescelta con altra, di maggiore o minore ampiezza, in funzione dei mutati bisogni ed esigenze (proprie e dell'Assicurato) L'insieme degli **Ambiti di rischio** acquistati ed indicati in **Polizza** integra il **Programma di protezione** del Cliente.

6) Durata della Polizza; durata e decorrenza dei singoli Ambiti di rischio

La **Polizza** ha una durata variabile, dipendente dalla durata delle garanzie presenti negli **Ambiti di rischio** acquistati. La durata e la decorrenza delle garanzie relative a ciascun **Ambito di rischio** è indicata in **Polizza**, alle condizioni di assicurazione stabilite nei Set Informativi relativi ad ogni singolo **Ambito di rischio**. L'assicurazione ha effetto, in ogni caso, dal giorno del pagamento del premio, come disciplinato dal successivo articolo 7 «Pagamento del premio», fermi restando gli eventuali periodi di carenza previsti nelle condizioni di assicurazione dei singoli **Ambiti di rischio**.

7) Pagamento del premio

Alla prima emissione la **Polizza** espone il premio totale annuale, corrispondente alla somma dei premi relativi a ciascun **Ambito di rischio** acquistato, con indicazione dell'eventuale frazionamento rateale e delle relative imposte.

Il premio, pur frazionabile, sarà sempre indicato su base annuale e potrà essere assoggettato a meccanismi di indicizzazione da far valere di anno in anno, in caso di durate poliennali o in caso di rinnovo automatico, anche in relazione a singoli **Ambiti di rischio**. Nel caso in cui, in corso di contratto, il Contraente modifichi il suo **Programma di protezione**, acquistando nuovi **Ambiti di rischio**, escludendone alcuni, aumentando o diminuendo il livello di servizio relativo ad un **Ambito di rischio** già acquistato, sarà esposto il nuovo **Programma di protezione** ed i premi relativi a ciascun **Ambito di rischio** che lo compongono, comprensivi delle relative imposte, indicando il nuovo premio complessivo da versare alla successiva scadenza annuale. Nel caso in cui venga richiesta la decorrenza immediata di nuove garanzie aggiuntive, la **Polizza** riporterà separatamente l'eventuale rateo di premio da pagare dal giorno di effettiva decorrenza delle nuove garanzie fino alla prima scadenza annuale.

8) Acquisto di nuovi Ambiti di rischio e modifica del Programma di protezione

In corso di contratto il Contraente potrà aumentare il suo livello di protezione acquistando altri **Ambiti di rischio** idonei a soddisfare eventuali nuovi bisogni o nuove esigenze assicurative.

In tal caso, la decorrenza delle garanzie previste dal nuovo o dai nuovi **Ambiti di rischio** sarà fatta coincidere con la prima ricorrenza annuale del contratto, onde allineare la gestione dei diversi **Ambiti di rischio**, anche quanto al pagamento del premio complessivamente dovuto.

Il pagamento del nuovo premio annuale complessivamente dovuto sarà effettuato con le modalità indicate nel **nuovo documento di Polizza, che il Contraente dovrà sottoscrivere**.

Nel caso in cui il Contraente chieda la decorrenza anticipata od immediata delle coperture, la durata del nuovo **Ambito di rischio** sarà pari alla sommatoria della frazione di anno mancante al completamento della annualità in corso con la durata naturale (annuale o poliennale) del nuovo **Ambito di rischio**.

In tal caso sarà richiesto, prima dell'attivazione della garanzia, il pagamento del conguaglio di premio relativo alla frazione d'anno da coprire prima della successiva decorrenza annuale.

Nel caso in cui la modifica del **Programma di protezione** avvenga successivamente al rilascio di una nuova **Edizione** valgono le regole stabilite nel successivo art. 13.

9) Modifica dell'Ambito di rischio

In corso di contratto il **Contraente** potrà aumentare o diminuire il suo livello di protezione all'interno del medesimo **Ambito di rischio**, passando ad una **Soluzione** superiore o inferiore rispetto a quella inizialmente prescelta.

La modifica potrà avvenire in occasione della scadenza ma anche prima della scadenza dell'**Ambito di rischio** inizialmente acquistato, con ogni conseguente regolazione del premio.

Resta ferma l'applicazione dell'art. 1897 c.c. in caso di diminuzione del rischio assicurato.

Nel caso in cui la modifica sia stata richiesta successivamente al rilascio di una nuova **Edizione** valgono le regole stabilite nel successivo art. 13.

10) Manutenzione, aggiornamento, revisione di Allianz Ultra e nuove Edizioni

Allianz - con regolare cadenza temporale e, in ogni caso, al ricorrere di modifiche normative o di altre circostanze che possano incidere sul rischio assicurato - riesaminerà il contenuto e la formulazione degli **Ambiti di rischio**. Il riesame sarà finalizzato a migliorare gli standard di servizio nonché l'accuratezza, la chiarezza e la semplicità delle condizioni di assicurazione. A tal fine si terrà conto anche **degli andamenti e della sostenibilità tecnica** relativa alle **Soluzioni** di garanzia offerte nonché dei generali interessi delle categorie di Clienti per le quali sono stati concepiti i diversi **Ambiti di rischio**. Qualora lo ritenga opportuno o necessario, alla luce di tale attività di monitoraggio e revisione, la Compagnia potrà modificare i contenuti di uno o più **Ambiti di rischio** rilasciando una **nuova Edizione e adeguando automaticamente** alle eventuali nuove e diverse condizioni di assicurazione **tutti i contratti in essere in occasione del primo rinnovo annuale di Polizza** successivo al rilascio della nuova **Edizione**. Se, tuttavia, la Polizza dovesse rinnovarsi prima dell'inizio del secondo mese successivo a quello di rilascio della nuova Edizione, l'adeguamento sarà posticipato al successivo rinnovo annuale, salvo che nel frattempo sia stata rilasciata e risulti applicabile una nuova ed ulteriore Edizione.

All'atto della sottoscrizione della **Polizza** il Contraente dichiarerà di conoscere ed approvare il presente **regolamento** ed il meccanismo evolutivo di automatico adeguamento del contratto alle eventuali nuove e diverse condizioni di assicurazione previste dalle successive **Edizioni** realizzate durante la vigenza del contratto; condizioni di assicurazione da considerarsi sostitutive rispetto a quelle originariamente previste e perciò applicabili ai rapporti già in corso ed agli **Ambiti di rischio** già acquistati.

Il rapporto contrattuale, con riferimento ai singoli **Ambiti di rischio**, sarà dunque regolato dalle condizioni di assicurazione più aggiornate e descritte nell'ultima **Edizione**. L'automatico adeguamento del contratto non pregiudicherà i diritti già maturati dal Contraente o dall'Assicurato prima della realizzazione della nuova **Edizione**. Così, ad esempio, l'eventuale variazione delle regole di evoluzione tariffaria varrà soltanto per i rinnovi posteriori alla prima scadenza annuale successiva al rilascio della nuova **Edizione**. Allo stesso modo, le eventuali nuove procedure per la richiesta di indennizzo e/o la liquidazione della prestazione dovuta nei casi previsti dalla **Polizza** saranno applicabili soltanto alle denunce di sinistro presentate successivamente al rilascio della nuova **Edizione**. Rimane ferma, comunque, l'applicazione della regola di miglior vantaggio per l'Assicurato prevista, in caso di sinistro (o di accadimento dell'evento assicurato), **dalla clausola Best Guarantee** descritta nei successivi artt. 11, 12 e 13.

Le condizioni di assicurazione previste nella nuova **Edizione** saranno rese disponibili nel sito internet di Allianz e, con riferimento all'**Edizione applicabile**, nell'area riservata del Contraente, indicando la data dell'ultima **Edizione** aggiornata. Le condizioni di assicurazione originariamente vigenti saranno comunque mantenute in evidenza nell'area riservata del Contraente per il tempo occorrente a consentirgli di eventualmente esercitare, con la corretta informativa e la giusta consapevolezza, le opzioni previste dalla **Best Guarantee clause** di cui ai successivi artt. 11, 12 e 13.

Allianz inserirà nell'area riservata del Contraente le nuove condizioni di assicurazione relative agli **Ambiti di rischio** acquistati previste dalla nuova **Edizione**, indicando se si tratti di modifiche imposte dalla normativa sopravvenuta o se si tratti di revisioni e variazioni introdotte dalla Compagnia per il miglioramento complessivo e la sostenibilità dei prodotti. Quando soggetti diversi, il Contraente sarà tenuto a comunicare all'Assicurato le informazioni rese disponibili sulla sua area riservata.

11) Best Guarantee clause: La Clausola di "miglior garanzia" e l'ulteriore tutela del Contraente

L'adeguamento automatico del contratto alle condizioni di assicurazione contenute nelle successive **Edizioni**, se diverse, costituisce un tratto distintivo di **Allianz Ultra** e mira a garantire a tutti gli Assicurati l'applicazione, in ciascun **Ambito di rischio**, delle condizioni di assicurazione stabilite dall'**Edizione** più aggiornata.

Per questo motivo, in ipotesi di sinistro, il Contraente (o l'Assicurato, se diverso) sarà liquidato alle condizioni di assicurazione previste dall'**Edizione applicabile** al tempo della denuncia di sinistro, anche se diverse da quelle sottoscritte e contenute negli **Ambiti di rischio** originariamente acquistati.

Primo obiettivo di Allianz è di proteggere gli interessi della propria clientela e garantire che il contratto sia sempre regolato dalle condizioni di assicurazione più aggiornate, semplici e chiare, in quanto ritenute più favorevoli.

Fermo quanto sopra, è con lo scopo di rispettare eventuali diverse indicazioni degli aventi diritto che, in caso di sinistro, è concessa all'Assicurato la possibilità di liberamente scegliere, laddove lo preferisse, che il sinistro medesimo continui ad esser gestito e liquidato alle condizioni di assicurazione inizialmente stabilite negli **Ambiti di rischio** acquistati e descritti nell'**Edizione** vigente al tempo della sottoscrizione della **Polizza**. Tale facoltà di scelta è descritta nel successivo art. 12.

12) Modalità di esercizio della **Best Guarantee clause** in caso di sinistro

Anche al fine di privilegiare le esigenze di più celere liquidazione, il sinistro sarà gestito e liquidato alle condizioni di assicurazione previste nell'ultima **Edizione applicabile** al tempo della denuncia di sinistro e presente nella sua area personale.

Nel formulare, laddove possibile, la propria offerta di pagamento, alle condizioni aggiornate di **Allianz Ultra**, Allianz fornirà all'Assicurato un supporto adeguato per ricordargli la sua opzione di scelta e consentire allo stesso di confrontare adeguatamente le condizioni di assicurazione aggiornate di **Allianz Ultra** e quelle inizialmente sottoscritte e, conseguentemente, orientare al meglio la sua decisione verso la modalità di liquidazione preferita.

A tal fine, l'**Edizione applicabile** al momento della denuncia di sinistro sarà messa a disposizione del Contraente fino alla totale definizione del sinistro stesso.

Per avvalersi della facoltà di scelta l'Assicurato dovrà rivolgersi, entro 20 giorni dall'eventuale formulazione dell'offerta, al proprio Agente od al canale di contatto messi a disposizione da Allianz. Decorso quel termine, l'offerta eventualmente formulata dovrà intendersi accettata.

Nel caso in cui dichiaro di preferire l'applicazione delle condizioni di assicurazione originariamente vigenti, il rapporto – limitatamente alla gestione e liquidazione del sinistro in questione – sarà regolato da quell'**Edizione**, ferma restando la possibilità, per eventuali sinistri successivi, di continuare ad avvalersi della **Best Guarantee clause**.

Nel caso in cui opto per la liquidazione alle condizioni di assicurazione aggiornate, l'Assicurato – e il Contraente se diverso – sarà invitato a formalizzare il suo consenso ed a sottoscrivere una nuova **Polizza** che sarà rilasciata alle condizioni di assicurazione aggiornate dell'ultima **Edizione** rilasciata da Allianz. In caso di sottoscrizione della nuova **Polizza**, per eventuali sinistri futuri, l'applicazione delle regole liquidative previste nell'**Edizione** originariamente acquistata, non sarà possibile e la **Best Guarantee clause** varrà dunque solo in relazione all'**Edizione** richiamata nell'ultima **Polizza** sottoscritta di **Allianz Ultra**, e non invece per il passato.

Il silenzio o l'inerzia dell'Assicurato o del Contraente ed il mancato esercizio dell'opzione non varranno quale comportamento concludente e la **Polizza** rimarrà invariata anche nel caso di effettivo incasso della somma liquidata da Allianz.

La **Best Guarantee clause** non si applicherà né alle Prestazioni in forma specifica, che sempre saranno erogate alle condizioni di assicurazione più aggiornate di **Allianz Ultra**, né alle prestazioni di assistenza, né alle ipotesi in cui la modifica contrattuale, e la variazione delle condizioni di gestione/liquidazione del sinistro, sia stata imposta dalla necessità di adeguarsi a modifiche normative o regolamentari o a disposizioni dell'Autorità di Vigilanza.

La clausola non sarà neppure applicabile in tutti i casi in cui le condizioni di assicurazione aggiornate all'**Edizione** vigente al momento della denuncia di sinistro escludano integralmente prestazioni assicurative previste dalle condizioni di assicurazione originarie. In tal caso il sinistro sarà gestito e liquidato sulla base delle sole condizioni di assicurazione del contratto originario.

Il meccanismo dinamico di evoluzione ed aggiornamento di **Allianz Ultra** e la conseguente applicazione della **Best Guarantee clause** non saranno vevoli per eventuali **Edizioni** speciali create per determinati segmenti di clientela.

13) Aggiornamento di **Allianz Ultra** e **Best Guarantee clause** in caso di modifica del Programma di protezione e degli Ambiti di rischio

Nel caso in cui il Contraente decida di modificare o restringere, ampliare il suo **Programma di protezione**, aggiungendo o sostituendo un **Ambito di rischio** o modificandone il contenuto e scegliendo una diversa **Soluzione** di servizio, potrà farlo

soltanto aderendo formalmente a tutte le condizioni di assicurazione delle ultime **Edizioni** disponibili sul mercato, anche in relazione ad eventuali ulteriori **Ambiti di rischio** non toccati dalla richiesta di modifica. In tal caso il Contraente dovrà sottoscrivere una nuova **Polizza** e non potrà domandare, per eventuali sinistri futuri, l'applicazione delle regole liquidative previste nell'**Edizione** originariamente acquistata. La **Best Guarantee clause** varrà dunque solo in relazione alle eventuali successive **Edizioni**, e non invece per il passato.

La presente disposizione non si applica:

- quando il Contraente non richieda modifiche del Programma di protezione ma si limiti ad esercitare ordinariamente, rispetto ad uno o più **Ambiti di rischio**, il diritto di disdetta contrattualmente previsto in suo favore;
- quando, al tempo della richiesta di modifica, non siano state rilasciate **Edizioni** diverse da quelle vigenti al tempo della stipula della **Polizza**.

14) Recesso e diritto di disdetta

Qualora previsto il diritto di recesso in caso di sinistro, Allianz non potrà esercitarlo in tutti i casi in cui il Contraente abbia formalizzato il suo consenso per la liquidazione del sinistro secondo le condizioni di assicurazione aggiornate e sottoscritto la nuova **Polizza**. In tal caso il diritto di recesso, previsto dalla nuova **Polizza**, varrà soltanto per i sinistri successivi, sempre che nel frattempo non sia stata rilasciata una nuova **Edizione** ed il Cliente abbia ancora una volta esercitato l'opzione e sottoscritto una nuova **Polizza** aggiornata.

In ogni caso il recesso vale per un singolo **Ambito di rischio** e non si estende agli altri che eventualmente compongono il **Programma di protezione**.

Per gli **Ambiti di rischio** soggetti a tacito rinnovo, il Contraente sarà libero di esercitare la propria disdetta su ciascun singolo **Ambito di rischio**, mantenendo viva l'operatività degli altri **Ambiti di rischio** che eventualmente compongono il suo **Programma di protezione**.

L'eventuale scelta di ridurre il **Programma di protezione**, escludendo un **Ambito di rischio**, potrà essere effettuata in ogni momento, nel rispetto delle regole di disdetta di ciascun singolo **Ambito di rischio**.

Nel caso in cui la Compagnia intenda disdettare uno o più **Ambiti di rischio**, il Contraente potrà esercitare a sua volta il proprio diritto di disdetta per uno o più degli altri **Ambiti di rischio** non disdettati dalla Compagnia, anche oltre la scadenza del termine previsto a suo favore, ma comunque entro la nuova decorrenza di **Polizza** ed a condizione che non si siano verificati sinistri (tra la scadenza del termine di disdetta inizialmente previsto e la nuova decorrenza di **Polizza**).

15) Rinvio

Per tutto quanto qui non specificamente disciplinato valgono le disposizioni e le condizioni di assicurazione descritte nel **Set Informativo** consegnato al Contraente unitamente al presente **regolamento** prima della sottoscrizione della **Polizza**.

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Allianz S.p.A. Prodotto: "Allianz Ultra Casa e Patrimonio - Fabbricato"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro i danni che, con soluzioni composte da combinazioni di garanzie crescenti, offre coperture a protezione di muri e impianti del fabbricato da eventi quali incendio, bagnatura nonché prestazioni di assistenza.



Che cosa è assicurato?

- ✓ E' assicurato il fabbricato o parte di esso. Il fabbricato è costituito dai locali di abitazione compresi i relativi impianti e installazioni fissi e le rispettive pertinenze. Sono disponibili le soluzioni di seguito indicate.

La **Soluzione Mutuo** contiene la garanzia

- ✓ Danni a muri e impianti: "Incendio e altri eventi".

La **Soluzione Essential** contiene, oltre alla garanzia della Soluzione Mutuo, anche le seguenti:

- ✓ Danni a muri e impianti "Bagnatura e spese di ricerca e di riparazione del guasto per rottura di tubi di acqua e di gas";
- ✓ Assistenza: "Emergenze in casa".

La **Soluzione Plus** contiene, oltre alle garanzie della Soluzione Essential, anche le seguenti:

- ✓ Danni a muri e impianti: "Eventi atmosferici", "Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici", "Guasti causati dai ladri e furto di porte e finestre".

La **Soluzione Premium** contiene, oltre alle garanzie della Soluzione Plus, anche la seguente:

- ✓ Danni a muri e impianti: "Danni accidentali ai vetri di porte e finestre".

La **Soluzione Top** contiene, oltre alle garanzie della Soluzione Premium, anche le seguenti:

- ✓ Danni a muri e impianti: "Allagamento";
- ✓ Eliminazione delle franchigie e dei minimi di scoperto e disponibilità di somme assicurate più elevate.



Che cosa non è assicurato?

Per i Danni a muri e impianti non sono coperti i danni a:

- ✗ cose contenute nell'abitazione; cespugli, prati, alberi, piante e coltivazioni floreali e agricole; affreschi con valore artistico;
- ✗ locali di abitazione aventi descrizione e/o caratteristiche costruttive difformi da quelle indicate nel DIP aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa non è assicurato?"/"Rischi esclusi per tutte le garanzie Danni a muri e impianti".
- ✗ Per specifiche garanzie, sono inoltre escluse dalla copertura le cose indicate nel DIP aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa non è assicurato?"/"Rischi esclusi per le garanzie Eventi atmosferici e Danni da Fenomeno elettrico"

Per la descrizione completa dei rischi esclusi, si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Che cosa non è assicurato".

L'assicurazione è prestata entro **le somme assicurate** puntualmente indicate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. Per il **dettaglio** dei contenuti delle suddette coperture e per l'elenco delle **garanzie aggiuntive acquistabili facoltativamente con supplemento di premio**, si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Che cosa è assicurato?".



Ci sono limiti di copertura?

! L'assicurazione **prevede alcuni limiti di copertura**, per il cui dettaglio si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Ci sono limiti di copertura?". E' prevista l'applicazione alle garanzie di **scoperti e franchigie**, il cui valore puntuale è determinato in sede di stipulazione ed è indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.



Dove vale la copertura?

- ✓ Per le garanzie **Danni ai muri e impianti**, le abitazioni assicurate devono essere ubicate nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino.
- ✓ Le prestazioni di cui alla garanzia **Assistenza** sono valide per le abitazioni ubicate nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino. Le prestazioni di cui alle garanzie "Organizzazione rientro all'abitazione dell'Assicurato in viaggio" e "Protezione carte di credito, bancomat, libretti di assegni" sono valide nel mondo intero. Le prestazioni di cui alle garanzie "Emergenze, rimborso trasporto veterinario" e "Emergenze, rimborso visita veterinaria" sono valide nei Paesi dell'Unione Europea.



Che obblighi ho?

- Quando si sottoscrive il contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del rapporto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa secondo i termini e le modalità previste alla sezione "Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?/Cosa fare in caso di sinistro?" del Dip aggiuntivo Danni. **La denuncia del sinistro, per i Danni ai muri e impianti, deve essere inviata entro 5 giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro o in cui il Contraente o l'Assicurato ne ha avuta conoscenza.**



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto.

E' possibile chiedere il frazionamento mensile, trimestrale, quadrimestrale, semestrale con una maggiorazione del premio, rispettivamente del 5,6%, 5%, 4% e 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

In presenza di vincolo e con una durata della copertura assicurativa pari o superiore a 2 anni, puoi pagare il premio anche in una sola volta per l'intera durata della copertura assicurativa.

E' possibile pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Nel caso di frazionamento mensile il premio assicurativo viene versato esclusivamente con procedura SDD o addebito su carta di credito per il cui dettaglio si rimanda alla sezione "Quando e come devo pagare?" del DIP aggiuntivo Danni. Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della stessa e termina alla scadenza indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura assicurativa si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente. E' possibile escludere contrattualmente il tacito rinnovo ed in tal caso la copertura cessa alla scadenza prevista senza il periodo di tolleranza previsto dall'art. 1901 codice civile secondo comma.

Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la copertura

La copertura assicurativa non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di disdetta/recesso:

Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale: nel caso di copertura assicurativa di durata **annuale o poliennale** è possibile comunicare disdetta alla scadenza indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, con l'invio di una lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della suddetta scadenza. Nel caso in cui sia selezionata l'esclusione del tacito rinnovo, la copertura cessa alla scadenza prevista, senza necessità di inviare la disdetta.

Diritto di recesso per poliennialità: nel caso di copertura assicurativa di durata poliennale, il Contraente **può recedere anticipatamente** con l'invio di una lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza di ogni singola annualità, se non è stata prevista alcuna riduzione di premio per poliennialità.

Diritto di recesso in caso di sinistro: se il Contraente è considerato consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni sinistro regolarmente denunciato all'Impresa e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'indennizzo da parte dell'Impresa, può recedere dall'assicurazione con un preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui sia stata inviata disdetta o venga esercitato il recesso per poliennialità o per sinistro, la garanzia cessa alla scadenza della copertura assicurativa e non si applica il periodo di tolleranza previsto dall'art. 1901 codice civile, secondo comma.

Analoga facoltà di disdetta alla scadenza contrattuale o di recesso in caso di sinistro è riconosciuta anche all'Impresa.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo danni)

Impresa: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Allianz Ultra Casa e Patrimonio - Fabbricato"

26/09/2020 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2019 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **2.208** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a **403** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a **1.102** milioni di euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet dell'Impresa www.allianz.it e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **2.852** milioni di euro;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a **1.283** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **5.207** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a **5.207** milioni di euro;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a **183%**.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si fornisce il dettaglio delle garanzie con l'indicazione delle Soluzioni rispetto alle quali sono operanti (Mutuo, Essential, Plus, Premium e Top).

Il programma Allianz Ultra ed il suo Regolamento

Il presente Ambito di rischio comprende le garanzie ed i relativi sistemi di funzionamento descritti di seguito e negli altri documenti inclusi nel Set informativo.

L'Ambito di rischio è acquistabile autonomamente o insieme ad altri Ambiti di rischio, all'interno di una relazione contrattuale unitaria, nel contesto del modello assicurativo Allianz Ultra, che consente l'aggiornamento e l'evoluzione delle Condizioni di assicurazione mediante successive edizioni secondo le disposizioni contenute nel documento "**Allianz Ultra: Regole di funzionamento e caratteristiche generali**", consegnato al Contraente insieme al Set informativo, e che integrano le Condizioni di assicurazione di ciascun Ambito di rischio.

E' previsto, in particolare, l'automatico adeguamento del contratto alle Condizioni di assicurazione contenute nell'ultima edizione disponibile e, **in caso di Sinistro, l'applicazione delle regole di gestione e di liquidazione stabilite dalle condizioni previste nell'edizione in**

	<p>vigore al tempo della denuncia di Sinistro, salvaguardando i diritti già maturati dall'Assicurato con l'applicazione della clausola di "miglior garanzia", che consente di scegliere la prestazione prevista dall'Ambito di rischio inizialmente acquistato, se ritenuta più favorevole.</p>
<p>Danni a muri e impianti- garanzie base</p>	
<p>Incendio e altri eventi (operante per le Soluzioni "Mutuo" "Essential" "Plus", "Premium" o "Top")</p>	<p>Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate dai seguenti eventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio; ▪ caduta di aeromobili, satelliti ed altri corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate; ▪ caduta di meteoriti e altri corpi celesti; ▪ onda sonica; ▪ caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni, compresi i danni all'impianto; ▪ fumo fuoriuscito a seguito di rottura improvvisa e accidentale degli impianti di riscaldamento facenti parte delle cose assicurate se sono collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini; ▪ urto di veicoli stradali e/o di natanti non di proprietà e non in uso al Contraente o all'Assicurato, in circolazione su strade a uso pubblico o aree ad esse equiparate o su corsi d'acqua. <p>E' compreso il rimborso delle spese sostenute per rimpiazzare il combustibile fuoriuscito a seguito della rottura di una cisterna al servizio dell'abitazione.</p>
<p>Bagnatura e spese di ricerca e di riparazione del guasto per rottura di tubi di acqua e gas (operante per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")</p>	<p><u>A) – Bagnatura</u> Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita di liquidi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ a seguito della rottura di impianti e di elettrodomestici, compresi gli allacciamenti; ▪ imputabili alla responsabilità dei vicini. <p><u>B) – Spese di ricerca e di riparazione del guasto per rottura di tubi di acqua e gas</u> A seguito della rottura di impianti con fuoriuscita di liquidi e a seguito della rottura di impianti del gas combustibile per uso domestico con conseguente dispersione dello stesso accertata da personale specializzato, sono comprese le spese sostenute per la riparazione e la sostituzione delle parti danneggiate degli impianti dell'abitazione compresi gli allacciamenti nonché le spese per il ripristino delle parti di "fabbricato" interessate. Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.</p>
<p>Eventi atmosferici (operante per le Soluzioni "Plus", "Premium" o "Top")</p>	<p>Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da eventi atmosferici, compresi i danni all'interno del fabbricato avvenuti a seguito delle rotture provocate al fabbricato dalla violenza degli eventi atmosferici.</p>
<p>Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici (operante per le Soluzioni "Plus", "Premium" o "Top")</p>	<p>Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse o quelli causati da atti dolosi e di Terrorismo.</p>
<p>Guasti causati dai ladri e furto di porte e finestre (operante per le Soluzioni "Plus", "Premium" o "Top")</p>	<p>Sono assicurati i guasti causati dai ladri ai locali e alle relative pertinenze e ai loro serramenti e infissi posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali stessi, comprese le recinzioni esterne ai locali e i relativi cancelli. E' compreso, inoltre, il furto dei serramenti, degli infissi e dei sanitari installati. Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.</p>
<p>Danni accidentali ai vetri di porte e finestre (operante per le Soluzioni "Premium" o "Top")</p>	<p>Sono comprese le spese sostenute per il rimpiazzo delle cose assicurate costituite da lastre di cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti, comprese cornici o decorazioni, con altre nuove uguali o equivalenti, a seguito di rottura per e/o scheggiatura per qualsiasi causa. Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.</p>
<p>Allagamento (operante per la Soluzione "Top")</p>	<p>Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da allagamento che si verifica all'interno del fabbricato a seguito di accumulo o scorrimento di acqua piovana all'esterno, anche se questi eventi hanno determinato l'intasamento o il trabocco di grondaie, pluviali o condotti o il rigurgito di sistemi di scarico o fognature.</p>

Danni a muri e impianti – Precisazioni valide per le garanzie base e aggiuntive

Precisazioni valide per le garanzie base e aggiuntive (operante per le Soluzioni “Mutuo” “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)

Danni conseguenti a eventi indennizzabili

Sono compresi i danni materiali causati alle cose assicurate:

- da sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, colaggio conseguenti agli eventi indennizzabili in base alle garanzie prestate nella copertura assicurativa;
- indennizzabili in base alle garanzie prestate nella copertura assicurativa, anche se causati da o dovuti a violazioni o alterazioni riconducibili ad attacchi hacker o di pirateria informatica.

Spese e onorari rimborsabili conseguenti a eventi indennizzabili

In caso di Sinistro indennizzabile in base alle garanzie prestate nella copertura assicurativa, sono compresi:

- **limitatamente a quelli necessari per la ricostruzione o il ripristino delle cose assicurate distrutte o danneggiate:**

- 1) gli oneri di urbanizzazione e di concessione edilizia riconducibili a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica;
- 2) gli oneri di costruzione e ricostruzione antisismica;
- 3) gli onorari di progettisti e consulenti, **nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.**

Gli oneri di cui ai precedenti punti 1) e 2), entrati in vigore successivamente alla data di stipulazione della presente copertura assicurativa compresi i maggiori onorari di progettisti e consulenti necessari per adeguare il fabbricato alle norme di costruzione e ricostruzioni antisismica, sono prestati a Primo rischio assoluto;

- i rimborsi:
 - a) delle spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare alla più vicina e idonea discarica, smaltire e trattare i residui del Sinistro;
 - b) delle spese sostenute per il pernottamento dell’Assicurato in alberghi, pensioni e simili o in altra abitazione, **per un periodo non superiore a 3 mesi se l’abitazione è quella principale ed è rimasta obiettivamente e complessivamente non utilizzabile;**
 - c) dei canoni di affitto non percepibili per l’abitazione, **per il tempo necessario al suo ripristino ma comunque con il limite di 12 mesi dal Sinistro e solo se è previsto un contratto di affitto conforme alle disposizioni di legge e se l’abitazione è rimasta obiettivamente e complessivamente non utilizzabile.**

Queste garanzie sono prestate a Primo rischio assoluto.

Trasloco nella nuova abitazione principale

Se l’Assicurato deve **trasferire la sua abitazione principale** in un’altra ubicazione, la copertura assicurativa è operante anche per la nuova abitazione **se è ubicata nella Repubblica Italiana o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino e se l’Assicurato ha inviato comunicazione preventiva scritta con l’indicazione della futura data di inizio del trasloco. Questa estensione è prestata:**

- tra le ore 24 del giorno di inizio del trasloco e le ore 24 del 15° giorno feriale successivo;
- alle stesse condizioni che sono previste per l’abitazione principale ma a Primo rischio assoluto e senza considerare le dichiarazioni previste nella sezione “Che cosa è assicurato” alla voce “Superficie dei locali” e nella sezione “Che cosa non è assicurato” alla voce “Descrizione dell’abitazione”.

Estensione ai casi di colpa grave

Con riferimento alle garanzie base, aggiuntive e alle precisazioni di copertura, sono compresi i danni alle cose assicurate causati da eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità limitata.

Assistenza

Emergenze in casa (operante per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top” e valida solo se non operante

L’ Impresa – tramite la centrale operativa di AWP P&C. S.A. – offre le seguenti prestazioni di assistenza:

A) - Assistenza casa

Le prestazioni sono valide per l’abitazione la cui ubicazione è indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

<p>la condizione “Pagamento del premio in una sola volta”</p>	<p>Invio idraulico, elettricista e fabbro; Invio vetraio, falegname e tapparellista; Invio termoidraulico; Invio guardia giurata; Invio collaboratrice domestica; Prenotazione alberghiera; Organizzazione rientro all’abitazione dell’Assicurato in viaggio; Protezione carte di credito, bancomat, libretti di assegni; Trasporto apparecchiature elettroniche in caso di guasto; Accesso rete artigiani convenzionati; Assistenza psicologica.</p> <p><u>B) - Assistenza veterinaria</u></p> <p>Le prestazioni sono valide per i cani e/o i gatti di proprietà dell’Assicurato.</p> <p>Consulenza telefonica medico veterinaria; Help-line; Informazioni legali; Emergenze, rimborso trasporto veterinario; Emergenze, rimborso visita veterinaria; Smarrimento, trasmissione messaggi urgenti; Agenzia viaggi on line.</p> <p>La centrale operativa che gestisce le prestazioni di assistenza può essere contattata 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno.</p>
<p>Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?</p>	
<p>OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO</p>	
<p>Riduzione del premio per durata poliennale</p>	<p>In caso di durata poliennale, è possibile usufruire di una riduzione del premio di tariffa indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, a fronte della quale non è riconosciuta la facoltà di recesso anticipato rispetto alla scadenza contrattuale.</p>
<p>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</p>	
<p>Garanzia aggiuntiva Danni da fenomeno elettrico (selezionabile per le Soluzioni “Plus”, “Premium” o “Top”)</p>	<p>Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate elettriche e/o elettroniche da corto circuito, variazione di corrente o sovratensione.</p> <p>Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.</p>

<p>Esemplificazione di alcune operatività della copertura</p>	
<p><u>Valore intero e regola proporzionale</u></p> <p>Valore intero: la forma di copertura per cui l’assicurazione è prestata per la totalità del valore delle cose assicurate e che prevede l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art.1907 codice civile nel caso in cui, al momento del sinistro, la Somma assicurata sia inferiore al valore della cosa</p> <p>Valore intero - Applicazione della regola proporzionale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Danno parziale <ul style="list-style-type: none"> • Somma assicurata = Euro 100.000 • Valore delle cose assicurate = Euro 200.000 • Danno accertato = Euro 10.000 • Importo indennizzato = $100.000 \times 10.000 / 200.000 = \text{Euro } 5.000$ • Danno totale <ul style="list-style-type: none"> • Somma assicurata = Euro 100.000 • Valore delle cose assicurate = Euro 200.000 • Danno accertato = Euro 200.000 • Importo indennizzato = $100.000 \times 200.000 / 200.000 = \text{Euro } 100.000$ <p><u>Primo rischio assoluto</u></p> <p>Primo rischio assoluto: la forma di copertura per cui l’assicurazione è prestata sino alla concorrenza della Somma assicurata, a prescindere dal valore delle cose assicurate al momento del Sinistro e senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 codice civile.</p> <p>Primo rischio assoluto – Non applicazione della regola proporzionale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Danno parziale 	

- Somma assicurata = Euro 100.000
- Valore delle cose assicurate = Euro 200.000
- Danno accertato = Euro 10.000
- Importo indennizzato = Euro 10.000

- Danno totale
 - Somma assicurata = Euro 100.000
 - Valore delle cose assicurate = Euro 200.000
 - Danno accertato = Euro 200.000
 - Importo indennizzato = Euro 100.000 ovvero si applica la Somma assicurata



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi per tutte le garanzie Danni a muri e impianti

Ad integrazione delle informazioni rese nel DIP Danni, si precisa che la copertura non è operante in relazione ad abitazioni aventi una descrizione e/o caratteristiche costruttive difformi dalle indicazioni che seguono.

A) Descrizione dell'abitazione

L'abitazione può essere anche destinata ad ufficio e studio professionale e, solo nel caso di abitazione principale, anche ad affittacamere e bed and breakfast ma solo se tutte queste attività sono svolte in locali intercomunicanti con quelli dell'abitazione.

Le pertinenze dell'abitazione devono trovarsi entro 200 metri dall'abitazione stessa, devono essere destinate a contenere cose di utilizzo domestico e/o attrezzature per l'attività del tempo libero e non devono essere costituite da spazi o da vani comuni.

L'abitazione, in base a quanto dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio (è valida una opzione per ogni voce):

- è costituita da:
 - appartamento ossia una singola unità abitativa con proprio accesso dall'interno ma comune dall'esterno costituita da una parte di fabbricato, posto al:
 - piano seminterrato o terra o rialzato;
 - primo piano o superiore;
 - villetta a schiera o plurifamiliare ossia una singola unità abitativa con proprio accesso dall'esterno costituita da una parte di fabbricato;
 - villa indipendente ossia una singola unità abitativa costituita da un intero fabbricato destinato ad abitazione;
- rappresenta per l'Assicurato:
 - l'abitazione principale ossia quella dove ha la residenza anagrafica;
 - l'abitazione saltuaria ossia quella dove non ha la residenza anagrafica;
 - l'abitazione locata, in uso o in comodato ossia quella di proprietà dell'Assicurato che viene data in locazione, uso o comodato e che può essere anche non abitata temporaneamente.

B) Caratteristiche costruttive del fabbricato


Il fabbricato dove si trova l'abitazione deve essere:

- in normale stato di manutenzione e conservazione;
- **costruito**, in base a quanto dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, **con materiali che rispettano quanto indicato in una delle seguenti classi:**

Classe 1)

Con strutture portanti, tranne quelle del tetto, pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali incombustibili e/o legno lamellare. E' possibile non considerare i materiali impiegati per impermeabilizzazione e/o coibentazione e/o rivestimento e il manto di copertura del tetto ma solo se è in tegole bituminose o se le strutture portanti del tetto e/o i solai sono in materiali incombustibili e/o in legno lamellare.

	<p>Classe 2) Con strutture portanti, tranne quelle del tetto, pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali incombustibili e/o legno lamellare e/o legno massello e/o in pannelli realizzati con un rivestimento esterno in intonaco di quarzo o cementizio con una resistenza al fuoco pari alla REI 60 (ovvero per almeno un'ora). E' possibile non considerare i materiali impiegati per impermeabilizzazione e/o coibentazione e/o rivestimento e il manto di copertura del tetto ma solo se è in tegole bituminose o se le strutture portanti del tetto e/o i solai sono in materiali incombustibili e/o in legno lamellare.</p> <p>Classe 3) Con materiali anche combustibili.</p> <p>Relativamente alle classi 1) e 2), è possibile non considerare le caratteristiche costruttive di una porzione di fabbricato, anche se in corpo separato se la sua area coperta non è superiore ad 1/10 dell'area coperta dal fabbricato stesso.</p>
<p>Rischi esclusi per le garanzie "Eventi atmosferici" e "Danni da fenomeno elettrico"</p>	<p>Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisano anche i seguenti rischi esclusi:</p> <p>In relazione alla garanzia "Eventi atmosferici" (Valida per le Soluzioni "Plus", "Premium" o "Top") la copertura non è operante per i danni subiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ costruzioni in legno e plastica, gazebo e tende esterne non fissate al fabbricato; ▪ cose all'aperto che per natura e destinazione non sono state concepite per stare all'aperto. <p>In relazione alla garanzia aggiuntiva "Danni da fenomeno elettrico" (Valida per le Soluzioni "Plus", "Premium" o "Top"), la copertura non è operante per i danni</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ a fonti di luce; ▪ a cose all'aperto che per natura e destinazione non sono concepite per stare all'aperto.

 Ci sono limiti di copertura?	
Limiti di copertura relativi a Danni a muri e impianti	
<p>I limiti di copertura validi per tutte le garanzie (Validi per le Soluzioni "Mutuo" "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")</p>	<p>In relazione a tutte le garanzie prestate, diverse da quelle di assistenza, la copertura assicurativa non è operante per i danni:</p> <p>a) causati da o dovuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ atti di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non limitativo, guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche; ▪ insurrezione, occupazione militare e invasione; ▪ esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ▪ bradisismo, maremoti, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, maree (acqua alta), mareggiate e penetrazioni di acqua marina, variazione della falda freatica, cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da questi provocati; <p>b) derivanti fenomeno elettrico anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa.</p>
<p>I limiti di copertura della garanzia "Incendio e altri eventi" (Validi per le Soluzioni "Mutuo" "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")</p>	<p>In relazione alla garanzia "Incendio e altri eventi" ed in particolare relativamente allo scoppio, gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.</p>

<p>I limiti di copertura della garanzia “Bagnatura e spese di ricerca del guasto per rottura di tubi di acqua e gas” (Validi per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)</p>	<p>In relazione alla garanzia “Bagnatura e spese di ricerca e di riparazione del guasto per rottura di tubi di acqua e gas”, la copertura non è operante per i danni causati da o dovuti a rotture provocate da grave usura.</p> <p>Inoltre la copertura non è operante per le spese sostenute per la riparazione e la sostituzione degli apparecchi elettrodomestici, degli scaldabagni e dei rubinetti.</p>
<p>I limiti di copertura della garanzia “Eventi atmosferici” (Validi per le Soluzioni “Plus”, “Premium” o “Top”)</p>	<p>In relazione alla garanzia “Eventi atmosferici”, la copertura non è operante per i danni:</p> <p>a) causati da o dovuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ accumulo o scorrimento di acqua piovana all’esterno del fabbricato; ▪ intasamento o trabocco di grondaie o pluviali o condotti determinati da fogliame; ▪ rigurgito di sistemi di scarico o fognature; ▪ gelo; ▪ umidità, stillicidio e infiltrazione; <p>b) causati da o dovuti a sovraccarico di neve a fabbricati, costruzioni e strutture in genere non conformi alle disposizioni di legge e alle disposizioni locali relative ai carichi e ai sovraccarichi di neve, vigenti all’epoca della realizzazione o della più recente ristrutturazione.</p>
<p>I limiti di copertura della garanzia “Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici” (Validi per le Soluzioni “Plus”, “Premium” o “Top”)</p>	<p>In relazione alla garanzia “Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici”, la copertura non è operante per i danni:</p> <p>a) di furto, rapina, estorsione, scippo, smarrimento, appropriazione indebita, truffa, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;</p> <p>b) causati dai ladri ai serramenti e ai locali per introdursi nei locali stessi;</p> <p>c) causati da o dovuti a inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico;</p> <p>d) causati da o dovuti a imbrattamento delle parti esterne del “fabbricato”.</p>
<p>I limiti di copertura della garanzia “Danni accidentali ai vetri di porte e finestre” (Validi per le Soluzioni “Plus”, “Premium” o “Top”)</p>	<p>In relazione alla garanzia “Danni accidentali a vetri di porte e finestre”, la copertura non è operante per i danni causati da rotture causate da o dovute a eventi atmosferici e atti dolosi.</p>
<p>I limiti di copertura della garanzia “Allagamento” (Validi per la Soluzione “Top”)</p>	<p>In relazione alla garanzia “Allagamento”, la copertura non è operante per i danni:</p> <p>a) causati da o dovuti a infiltrazioni;</p> <p>b) avvenuti attraverso porte, finestre, lucernari e serramenti non installati o lasciati aperti.</p>
<p>Limiti di copertura che valgono per le singole garanzie aggiuntive e che integrano i Limiti di copertura dei Danni a muri e impianti</p>	
<p>I limiti di copertura della garanzia aggiuntiva “Danni da Fenomeno Elettrico” (validi per la Soluzione “Plus”, “Premium” o “Top”)</p>	<p>Non sono previsti limiti di copertura specifici, ferma l’applicazione dei “Limiti di copertura validi per tutte le garanzie” lettera a).</p>
<p>Limiti di copertura relativi all’Assistenza</p>	
<p>I limiti di copertura della garanzia “Emergenze in casa” (Validi per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)</p>	<p>In relazione a tutte le garanzie di assistenza prestate, sono escluse le prestazioni causate e/o derivate da:</p> <p>a) inquinamento e/o contaminazione dell’aria, dell’acqua e del suolo, nonché da contaminazione da sostanze radioattive;</p> <p>nonché le prestazioni richieste:</p> <p>b) in conseguenza:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ di atti di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non limitativo, guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche; ▪ di insurrezione, occupazione militare e invasione; ▪ di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ▪ di bradisismo, maremoti, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, marea (acqua alta), mareggiate e penetrazioni di acqua marina, variazione della falda freatica, cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da questi provocati.
Scoperti, Franchigie e Limiti di indennizzo da determinarsi in sede di stipulazione	
Danni a muri e impianti (Validi per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")	
Bagnatura e Spese di ricerca e di riparazione del guasto per rottura tubi di acqua e di gas	Scoperto
Eventi atmosferici	Scoperto
Allagamento	Scoperto
Eventi socio-politici, Terrorismo e atti vandalici	Franchigia (non presente per Soluzione Top)
Spese per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare i residui	Limite di indennizzo
Spese di pernottamento in alberghi, pensioni e simili	Limite di indennizzo
Canoni di affitto non percepibili	Limite di indennizzo
Danni da fenomeno elettrico	Franchigia


Esemplificazione dell'applicazione di Scoperti e/o Franchigie
<p>Applicazione di Scoperti e/o Franchigie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Franchigia Euro 200 <ul style="list-style-type: none"> • Danno accertato e coperto dall'assicurazione = Euro 1.000 • Somma assicurata/Limite di indennizzo = Euro 900 • Importo indennizzato = 1.000 – 200 = Euro 800 • Danno accertato e coperto dall'assicurazione = Euro 1.000 <ul style="list-style-type: none"> • Somma assicurata/Limite di indennizzo = Euro 1.100 • Importo indennizzato = 1.000 – 200 = Euro 800 • Scoperto 10% minimo Euro 200 <ul style="list-style-type: none"> • Danno accertato e coperto dall'assicurazione = Euro 4.000 • Somma assicurata/Limite di indennizzo = Euro 2.800 • Scoperto 10% su Danno accertato = Euro 400 • Importo indennizzato = Euro 2.800 ovvero si applica la Somma assicurata/Limite di indennizzo • Danno accertato e coperto dall'assicurazione = Euro 4.000 <ul style="list-style-type: none"> • Somma assicurata/Limite di indennizzo = Euro 4.100 • Scoperto 10% su Danno accertato = Euro 400 • Importo indennizzato = 4.000 – 400 = Euro 3.600




Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?


<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>Denuncia di sinistro Danni a muri e impianti In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per conto degli stessi è tenuto ad avvisare l'Impresa o il proprio intermediario assicurativo entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, precisando, in particolare, il luogo, la data, l'ora e le circostanze dell'evento, la descrizione dei fatti, delle persone e delle cose coinvolte, l'entità approssimativa del danno e il numero della copertura assicurativa. Se viene utilizzato il servizio "Riparazione dei danni mediante artigiani convenzionati", la richiesta telefonica del Contraente o dell'Assicurato costituisce regolare denuncia di Sinistro e presuppone a tutti gli effetti l'accettazione del servizio stesso. L'inadempimento di questo obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo. Il Contraente o l'Assicurato è tenuto altresì a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ presentare, per i danni causati da Incendio, esplosione, scoppio o atti dolosi, nei 5 giorni successivi la denuncia alle autorità competenti e a trasmetterne copia all'Impresa; ▪ conservare le tracce e i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad Indennizzo alcuno; ▪ predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla quantità e valore delle cose assicurate distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso che l'Impresa o i periti possono richiedere.
	<p>Assistenza diretta/in Convenzione</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Assistenza (Emergenze in casa)</u> Le garanzie di servizi di assistenza sono prestate dall'Impresa tramite la Centrale Operativa di AWP P&C. S.A. • <u>Riparazione dei danni mediante artigiani convenzionati (per i Danni a muri e impianti)</u> Questo servizio è gestito dall'Impresa tramite la centrale operativa di AWP P&C. S.A., rappresentanza generale per l'Italia - in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno - che ha il compito di gestire il contatto telefonico con l'Assicurato, di coordinare e organizzare i tempi di intervento degli artigiani in base alle esigenze dall'Assicurato, di verificare lo stato dei lavori fino alla conclusione e di garantire la riparazione a regola d'arte. La centrale operativa deve essere contattata telefonicamente tramite il: <ul style="list-style-type: none"> ▪ numero verde 800/686868 dall'Italia; ▪ numero 02/26609133 anteposando, per chiamate dall'estero, i prefissi necessari. In caso di sinistro, l'Assicurato può avvalersi del servizio di riparazione diretta del danno e chiedere alla centrale operativa di fare intervenire uno o più artigiani per la riparazione del danno. In caso di sinistro che provochi danni materiali e diretti alle cose assicurate, l'Impresa provvede, su espressa richiesta dell'Assicurato, ad inviare entro due giorni lavorativi dalla richiesta, un fornitore convenzionato con l'Impresa stessa, che effettuerà le riparazioni necessarie. Le relative spese sono a carico dell'Impresa se il Sinistro è indennizzabile a termini di Polizza.
	<p>Gestione da parte di altre Imprese Denuncia di sinistro <u>Assistenza (Emergenze in casa)</u> il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per conto degli stessi è tenuto ad avvisare telefonicamente la centrale operativa tramite il: <ul style="list-style-type: none"> ▪ numero verde 800/686868 dall'Italia; ▪ numero 02/26609133 anteposando, per chiamate dall'estero, i prefissi necessari; ▪ telefax 02/70630091. L'Assicurato è tenuto a comunicare: <ul style="list-style-type: none"> ▪ il tipo di assistenza che vuole richiedere; ▪ il proprio nominativo; ▪ il numero della copertura assicurativa; ▪ l'indirizzo e il luogo da cui chiama; </p>


	<ul style="list-style-type: none"> ▪ il recapito telefonico; ▪ l'ubicazione dell'abitazione, se è necessaria in relazione alla prestazione che vuole richiedere. <p>La richiesta del rimborso delle spese sostenute e autorizzate deve essere inviata, insieme ai documenti giustificativi in originale, a: AWP P&C S.A. rappresentanza generale per l'Italia Ufficio liquidazione sinistri assistenza Casella postale 302 Via Cordusio, 4 - 20123 Milano (MI)</p> <p>L'Assicurato, inoltre, per facilitare la pratica di rimborso, è tenuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla richiesta di assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ottenere il rimborso; ▪ trasmettere, insieme ai documenti giustificativi, il codice IBAN del conto corrente sul quale vuole ricevere il bonifico.
	<p>Prescrizione I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti (ad esempio la dichiarazione inesatta o reticente relativa alla descrizione dell'abitazione) o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio (ad esempio la mancata comunicazione, in corso di contratto, della variazione della descrizione dell'abitazione) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa.</p>
<p>Obblighi dell'Impresa</p>	<p>Termini di indennizzo</p> <p>L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo.</p> <p>Se è aperto un procedimento giudiziario relativo al Sinistro, è facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento dell'Indennizzo fino alla conclusione del procedimento stesso.</p>

 Quando e come devo pagare?	
<p>Premio</p>	<p>Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni si precisano le ulteriori modalità di pagamento del premio con procedura SDD o addebito su carta di credito.</p> <p>Modalità di pagamento del premio:</p> <p>Procedura SDD Per il primo pagamento il Contraente può utilizzare i mezzi di pagamento indicati nel DIP Danni. Dal secondo pagamento in poi, il premio viene corrisposto mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). Per attivare tale procedura il Contraente deve autorizzare l'Impresa ad addebitare i premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria Banca, i cui estremi vengono comunicati all'Impresa con la sottoscrizione di apposita delega SDD.</p> <p>Addebito su carta di credito Per il primo pagamento il Contraente deve utilizzare esclusivamente la carta di credito necessaria anche per attivare il pagamento ricorrente. Dal secondo pagamento in poi, il Contraente deve autorizzare l'Impresa a richiedere, di volta in volta e salvo buon fine, il corrispettivo dovuto in base alle coperture acquistate con il presente Ambito di rischio sulla carta di credito utilizzata per effettuare il primo pagamento.</p> <p>Adeguamento del premio</p>

	<p>Le Somme assicurate, i Limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) e il Premio, previsti nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa, della percentuale - solo se superiore - calcolata rapportando l'“indice ISTAT di riferimento annuale” (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) all'“indice ISTAT mensile” immediatamente precedente (“indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall'ISTAT). Se l'indice ISTAT non è disponibile, l'Impresa può utilizzare un indice equivalente ma deve avvisare il Contraente.</p> <p>Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella suddetta Scheda tecnica di Ambito di rischio.</p> <p>Tale disciplina non è operante per le prestazioni di Assistenza.</p>
Rimborso	<p>Recesso in caso di sinistro</p> <p>Nell'ipotesi in cui l'Impresa eserciti, ove consentito, il diritto di recesso per Sinistro l'Impresa stessa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa al periodo assicurativo non trascorso e non goduto.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Come posso disdire la copertura?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Il prodotto è rivolto a proprietari e affittuari che vogliono assicurare abitazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ principali, saltuarie, locate in uso o comodato, ▪ ubicate nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città Stato del Vaticano ▪ di una delle seguenti tipologie: appartamento, villetta a schiera o plurifamiliare, villa indipendente. <p>Il prodotto offre livelli di protezione crescenti in base alle 5 Soluzioni, alternative tra loro di seguito indicate:</p> <p>Soluzione Mutuo: la presente Soluzione è rivolta a coloro che vogliono proteggere la propria abitazione dai “Danni a muri e impianti” in seguito a “Incendio e altri eventi”.</p> <p>Soluzione Essential: in aggiunta alla soluzione Mutuo, la presente Soluzione è rivolta a coloro che vogliono proteggere la propria abitazione dai “Danni a muri e impianti” anche in seguito a “Bagnatura e spese di ricerca e di riparazione del guasto per rottura di tubi di acqua e gas”. Si rivolge inoltre a coloro che vogliono avvalersi di prestazioni di assistenza.</p> <p>Soluzione Plus: in aggiunta alla Soluzione Essential, la presente Soluzione è rivolta a coloro che vogliono proteggere la propria abitazione dai “Danni a muri e impianti” anche in seguito a “Eventi atmosferici”, “Eventi socio politici, Terrorismo atti vandalici”, “Guasti causati dai ladri e furto di porte e finestre”.</p> <p>Questa soluzione si rivolge, inoltre, a coloro che vogliono avvalersi di una protezione per i “Danni da fenomeno elettrico” (opzionale).</p> <p>Soluzione Premium: in aggiunta alla Soluzione Plus, la presente Soluzione è rivolta a coloro che vogliono proteggere la propria abitazione dai “Danni a muri e impianti” anche in seguito a “Danni accidentali ai vetri di porte e finestre”</p>	

Soluzione Top: in aggiunta alla Soluzione Premium, la presente Soluzione è rivolta a coloro che vogliono avvalersi di una protezione per i “Danni a muri e impianti” anche in seguito a “Allagamento”, nonché dell’eliminazione delle Franchigie e dei minimi di Scoperto e della disponibilità di Somme assicurate più elevate.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del prodotto in oggetto è pari al 24%.

COME PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'Impresa assicuratrice</p>	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con lettera inviata ad Allianz S.p.A. - Pronto Allianz Servizio Clienti - Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano; • tramite il sito internet dell'Impresa - www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami. <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori, il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.</p> <p>Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it, Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione “PER I CONSUMATORI - RECLAMI - Guida”, nonché sul sito dell'Impresa www.allianz.it alla Sezione “Reclami”, attraverso apposito link al sito di IVASS.</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> -nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; -individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; -breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; -copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Mediazione (obbligatoria)</p>	<p>Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più</p>

	Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.
--	--

Risoluzione delle liti transfrontaliere	Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
--	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Allianz ULTRA

Casa e Patrimonio

Fabbricato

Assicurazione contro i danni

Condizioni di assicurazione comprensive del glossario

Edizione 971 - 07/03/2020



AllianzNow, la tua protezione in tempo reale

Scarica l'App per ricevere assistenza, gestire sinistri e utilizzare tutti gli altri servizi direttamente dal tuo telefonino. Tutti i giorni, 24 ore al giorno.

Basta solo il tuo codice fiscale e il numero della tua polizza



Scarica l'App

Servizio Clienti



Glossario

Per facilitare la comprensione delle regole contrattuali nel presente set informativo, il Glossario raccoglie i termini più importanti, ricorrenti o di particolare difficoltà, spiegati nel loro significato.

I termini riportati nel Glossario sono riconoscibili nelle Condizioni di assicurazione in quanto indicati con la lettera iniziale maiuscola.

Ambito di rischio: il prodotto assicurativo composto da garanzie che coprono uno o più rischi, costituenti l'oggetto della copertura. Le garanzie previste nell'Ambito di rischio possono essere combinate in modo crescente a seconda delle Soluzioni prescelte.

Assicurato: la persona fisica, identificata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, il cui interesse è protetto dalla presente copertura assicurativa, nonché:

- il suo coniuge non separato o partner dell'unione civile, anche se con lui non residenti nella stessa abitazione;
- il suo convivente more uxorio, a condizione che sia con lui residente nella stessa abitazione;
- le altre persone con lui residenti nella stessa abitazione, a condizione che siano legate a lui e/o ai soggetti di cui ai punti a) e b) da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela.

Quando sono assicurate cose di proprietà di persone diverse dai soggetti sopra indicati, l'Assicurato, invece, è il soggetto il cui interesse è protetto dalla copertura assicurativa e la copertura stessa si intende prestata per conto di chi spetta.

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula la Polizza.

Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che resta a carico dell'Assicurato e che viene sottratta dall'ammontare del danno stesso.

Impresa: Allianz S.p.A.

Incendio: la combustione, con fiamma, delle cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.

Indennizzo / Indennità: la somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di Sinistro.

Limite di indennizzo: l'importo dovuto dall'Impresa entro la Somma assicurata e che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa stessa nei casi espressamente indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Polizza: il documento che attesta l'esistenza del contratto di assicurazione, riepiloga gli Ambiti di rischio acquistati e/o non acquistati e racchiude gli elementi di natura dichiarativa e sottoscrittiva della Polizza.

Premio: l'importo dovuto dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Primo rischio assoluto: la forma di copertura per cui l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza della Somma assicurata, a prescindere dal valore delle cose assicurate al momento del Sinistro e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 codice civile (vedi anche Valore intero).

Scheda tecnica di Ambito di rischio: il documento riepilogativo specifico della copertura assicurativa "Fabbricato", che è parte integrante della Polizza.

Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato e che viene sottratta dall'ammontare del danno stesso.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Soluzione: una delle cinque combinazioni di garanzie (Mutuo, Essential, Plus, Premium e Top), alternative tra loro, che compongono l'Ambito di rischio.

Somma assicurata: l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alle garanzie prestate.

Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

Valore a nuovo: l'importo necessario per l'integrale costruzione a nuovo delle cose assicurate ("fabbricato"), escluso il valore dell'area, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Valore allo stato d'uso: l'importo che si calcola al momento del Sinistro detraendo dal Valore a nuovo un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alla qualità e funzionalità, al rendimento e allo stato di manutenzione.

Valore intero: la forma di copertura per cui l'assicurazione è prestata per la totalità del valore delle cose assicurate e che prevede l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 codice civile nel caso in cui, al momento del Sinistro, la Somma assicurata sia inferiore al valore della cosa (vedi anche Primo rischio assoluto).

Condizioni di assicurazione

Indice

1. INTRODUZIONE	PAG. 3
2. CHE COSA E' ASSICURATO	PAG. 3
3. CHE COSA NON E' ASSICURATO	PAG. 9
4. LIMITI DI COPERTURA	PAG. 10
5. VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA	PAG. 11
6. OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO	PAG. 12
7. PREMIO	PAG. 16
8. DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO	PAG. 17
9. ULTERIORI DISPOSIZIONI	PAG. 18

Condizioni di assicurazione

1. INTRODUZIONE

Attenzione: si presti particolare attenzione alle parti delle condizioni di assicurazione evidenziate in grassetto nonché alle esemplificazioni riportate nel DIP aggiuntivo Danni.

Art. 1.1 - Il presente Ambito di rischio e le relative Soluzioni

L'Ambito di rischio "**Fabbricato**" è costituito da cinque differenti Soluzioni, alternative fra loro, composte dalle seguenti combinazioni di garanzie crescenti:

- **Mutuo**: comprensiva delle garanzie "Incendio e altri eventi",
- **Essential**: comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione "Mutuo" e, in aggiunta, delle garanzie "Bagnatura e spese di ricerca e di riparazione del guasto per rottura di tubi di acqua e gas" e "Emergenze in casa" (quest'ultima prestazione non è operante se è richiamata la condizione di cui all'articolo 7.5 "Pagamento del Premio in una sola volta");
- **Plus**: comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione "Essential" e, in aggiunta, delle garanzie "Eventi atmosferici", "Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici" e "Guasti causati dai ladri e furto di porte e finestre";
- **Premium**: comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione "Plus" e, in aggiunta, della garanzia "Danni accidentali ai vetri di porte e finestre";
- **Top**: comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione "Premium" e, in aggiunta, della garanzia "Allagamento" nonché, rispetto alle altre Soluzioni, dell'eliminazione delle Franchigie e dei minimi di Scoperto che sarebbero applicati alle garanzie base in caso di scelta di altre Soluzioni e la disponibilità di Somme assicurate più elevate.

Le Soluzioni "Plus", "Premium" e "Top" possono essere arricchite, con pagamento di un Premio aggiuntivo, con la garanzia aggiuntiva "Danni da fenomeno elettrico".

Art. 1.2 - Il Regolamento Allianz Ultra

L'Impresa si impegna a mantenere ed aggiornare i contenuti dei singoli Ambiti di rischio acquistabili, all'interno di una relazione contrattuale unitaria, nel contesto del **modello assicurativo Allianz Ultra**, al fine di soddisfare al meglio, nel tempo, le esigenze della propria clientela. Il documento "**Allianz Ultra: Regole di funzionamento e caratteristiche generali**" (di seguito "**Regolamento Allianz Ultra**"), che il Contraente ha ricevuto contestualmente al presente Set informativo, descrive e disciplina i meccanismi generali di evoluzione e di aggiornamento del rapporto e delle Condizioni di assicurazione dell'Ambito di rischio, o degli Ambiti di rischio (se più di uno) scelti dal Contraente. E' previsto, in particolare, l'automatico adeguamento del rapporto alle Condizioni di assicurazione contenute nell'ultima edizione disponibile e, **in caso di Sinistro, l'applicazione delle regole di gestione e di liquidazione stabilite dalle condizioni previste nell'edizione in vigore al tempo della denuncia di Sinistro**. Il tutto senza pregiudizio dei diritti già maturati e con applicazione della clausola di "miglior garanzia", che consente comunque al Contraente o all'Assicurato, in caso di Sinistro, di scegliere la prestazione prevista dall'Ambito di rischio inizialmente sottoscritta, se ritenuta più favorevole.

Si rinvia, nel dettaglio, alle singole disposizioni previste nel "**Regolamento Allianz Ultra**", le cui previsioni devono intendersi integrative delle Condizioni di assicurazione.

Le seguenti Condizioni di assicurazione contengono, nei punti più rilevanti e per maggiore chiarezza, alcuni rinvii espressi al "**Regolamento Allianz Ultra**" nonché - per gli aspetti di dettaglio definiti in fase di sottoscrizione - alla **Polizza** e alla **Scheda tecnica di Ambito di rischio**.

2. CHE COSA E' ASSICURATO

In questa sezione sono descritte le prestazioni assicurative, mentre nelle sezioni successive vi è l'indicazione **dei rischi esclusi, delle limitazioni di copertura e delle altre norme che regolano il rapporto assicurativo**.

Nella sezione "Obblighi delle parti in caso di Sinistro" sono contenute le regole di quantificazione degli Indennizzi e che integrano la descrizione delle prestazioni assicurative riportata nella presente sezione.

La copertura assicurativa è prestata a favore dell'Assicurato ed è **operante entro le Somme assicurate riportate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio**, con l'**applicazione degli Scoperti, delle Franchigie e dei Limiti di indennizzo** concordati in sede di stipulazione e conseguentemente indicati nella stessa.

DANNI A MURI E IMPIANTI

Art. 2.1 - Cose assicurate

La copertura assicurativa si riferisce all'abitazione la cui **ubicazione è indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio**. In particolare, la copertura indennizza l'Assicurato dei danni alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati dagli eventi descritti negli articoli 2.2 "Le garanzie base" e seguenti e 2.3 "Le garanzie aggiuntive" e seguenti.

Le **cose assicurate** sono costituite dal "**fabbricato**", o parte di esso, che costituisce i locali di abitazione compresi i relativi impianti e installazioni fissi e le rispettive pertinenze.

Se l'abitazione occupa solo una parte del fabbricato e **se è richiamata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio la condizione "Estensione intero fabbricato"**, il fabbricato è assicurato per intero **se il medesimo fabbricato è destinato**, per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani, ad abitazioni, uffici, studi professionali o se è vuoto.

Condizioni di assicurazione

Art. 2.2 - Le garanzie base

In base alla Soluzione "Mutuo", "Essential", "Plus", "Premium" o "Top" scelta dal Contraente e indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono operanti le garanzie riportate negli articoli che seguono.

Art. 2.2.1 - Incendio e altri eventi (*Valido per le Soluzioni "Mutuo", "Essential", "Plus", "Premium" o "Top"*)

Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate dai seguenti eventi:

- Incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio;
- caduta di aeromobili, satelliti ed altri corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate;
- caduta di meteoriti e altri corpi celesti;
- onda sonora;
- caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni, compresi i danni all'impianto;
- fumo fuoriuscito a seguito di rottura improvvisa e accidentale degli impianti di riscaldamento **se sono collegati** mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- urto di veicoli stradali e/o di natanti non di proprietà e non in uso al Contraente o all'Assicurato, in circolazione su strade a uso pubblico o aree ad esse equiparate o su corsi d'acqua.

E' compreso il rimborso delle spese sostenute per rimpiazzare il combustibile fuoriuscito a seguito della rottura di una cisterna al servizio dell'abitazione.

Art. 2.2.2 - Bagnatura e spese di ricerca e di riparazione del guasto per rottura di tubi di acqua e gas (*Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top"*)

A) - Bagnatura

Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita di liquidi:

- a seguito della **rottura** di impianti e di elettrodomestici, compresi gli allacciamenti;
- imputabili alla responsabilità dei vicini.

B) - Spese di ricerca e di riparazione del guasto per rottura di tubi di acqua e gas

A seguito della **rottura** di impianti con **fuoriuscita** di liquidi e a seguito della **rottura** di impianti del gas combustibile per uso domestico con conseguente **dispersione** dello stesso **accertata** da personale specializzato, sono comprese le spese sostenute per la riparazione e la sostituzione delle parti danneggiate degli impianti dell'abitazione compresi gli allacciamenti nonché le spese per il ripristino delle parti di "fabbricato" interessate.

Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 2.2.3 - Eventi atmosferici (*Valido per le Soluzioni "Plus", "Premium" o "Top"*)

Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da eventi atmosferici, compresi i danni all'interno del fabbricato **avvenuti** a seguito delle **rotture** provocate al fabbricato dalla violenza degli eventi atmosferici.

Art. 2.2.4 - Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici (*Valido per le Soluzioni "Plus", "Premium" o "Top"*)

Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse o quelli causati da atti dolosi e di Terrorismo.

Art. 2.2.5 - Guasti causati dai ladri e furto di porte e finestre (*Valido per le Soluzioni "Plus", "Premium" o "Top"*)

Sono assicurati i guasti causati dai ladri ai locali e alle relative pertinenze e ai loro serramenti e infissi posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali stessi, comprese le recinzioni esterne ai locali e i relativi cancelli. E' compreso, inoltre, il furto dei serramenti, degli infissi e dei sanitari **installati**.

Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 2.2.6 - Danni accidentali ai vetri di porte e finestre (*Valido per le Soluzioni "Premium" o "Top"*)

Sono comprese le spese sostenute per il rimpiazzo delle cose assicurate costituite da lastre di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti, comprese cornici o decorazioni, con altre nuove uguali o equivalenti, a seguito di rottura e/o scheggiatura per qualsiasi causa.

Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 2.2.7 - Allagamento (*Valido per la Soluzione "Top"*)

Sono compresi, ad integrazione della garanzia "Eventi atmosferici" e a parziale deroga di quanto previsto nell'articolo 4.4 "Limiti di copertura della garanzia Eventi atmosferici", lettera a), i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da allagamento che si verifica all'interno del fabbricato **a seguito di** accumulo o scorrimento di acqua piovana all'esterno del fabbricato, anche se questi eventi hanno determinato l'intasamento o il trabocco di grondaie, pluviali o condotti o il rigurgito di sistemi di scarico o fognature.

Art. 2.3 - Le garanzie aggiuntive

Le seguenti garanzie aggiuntive possono essere scelte, con il pagamento di un Premio aggiuntivo, dal Contraente solo nell'Ambito delle Soluzioni espressamente indicate per ciascuna di esse e sono operanti **se richiamate** nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Condizioni di assicurazione

Art. 2.3.1 - Danni da fenomeno elettrico (*Selezionabile per le Soluzioni "Plus", "Premium" o "Top"*)

Sono compresi, a parziale deroga di quanto previsto nell'articolo 4.1 "Limiti della copertura assicurativa", lettera b), i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate elettriche e/o elettroniche, da corto circuito, variazione di corrente o sovratensione.

Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 2.4 - Le precisazioni valide per le garanzie base e aggiuntive (*Valido per le Soluzioni "Mutuo", "Essential", "Plus", "Premium" o "Top"*)

Art. 2.4.1 - Danni conseguenti a eventi indennizzabili

Sono compresi i danni materiali causati alle cose assicurate:

- da sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, colaggio conseguenti agli eventi indennizzabili in base alle garanzie prestate nella copertura assicurativa;
- indennizzabili in base alle garanzie prestate nella copertura assicurativa, anche se causati da/o dovuti a violazioni o alterazioni riconducibili ad attacchi hacker o di pirateria informatica.

Art. 2.4.2 - Spese e onorari rimborsabili conseguenti a eventi indennizzabili

In caso di Sinistro indennizzabile in base alle garanzie prestate nella copertura assicurativa, sono compresi:

- **limitatamente a quelli necessari per la ricostruzione o il ripristino delle cose assicurate distrutte o danneggiate:**

- 1) gli oneri di urbanizzazione e di concessione edilizia riconducibili a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica;
- 2) gli oneri di costruzione e ricostruzione antisismica;
- 3) gli onorari di progettisti e consulenti, **nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.**

Gli oneri di cui ai precedenti punti 1) e 2), entrati in vigore successivamente alla data di stipulazione della presente copertura assicurativa compresi i maggiori onorari di progettisti e consulenti necessari per adeguare il fabbricato alle norme di costruzione e ricostruzione antisismica, sono prestati a Primo rischio assoluto;

- i rimborsi:

- a) delle spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare alla più vicina e idonea discarica, smaltire e trattare i residui del Sinistro;
- b) delle spese sostenute per il pernottamento dell'Assicurato in alberghi, pensioni e simili o in altra abitazione, **per un periodo non superiore a 3 mesi se l'abitazione è quella principale ed è rimasta obiettivamente e complessivamente non utilizzabile;**
- c) dei canoni di affitto non percepibili per l'abitazione, **per il tempo necessario al suo ripristino ma comunque con il limite di 12 mesi dal Sinistro e se è previsto un contratto di affitto conforme alle disposizioni di legge e se l'abitazione è rimasta obiettivamente e complessivamente non utilizzabile.**

Queste spese sono rimborsate a Primo rischio assoluto.

Art. 2.4.3 - Trasloco nella nuova abitazione principale

Se l'Assicurato deve **trasferire la sua abitazione principale** in un'altra ubicazione, la copertura assicurativa è operante anche per la nuova abitazione **se è ubicata nella Repubblica Italiana o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino e se l'Assicurato ha inviato comunicazione preventiva scritta con l'indicazione della futura data di inizio del trasloco. Questa estensione è prestata:**

- tra le ore 24 del giorno di inizio del trasloco e le ore 24 del 15° giorno feriale successivo;
- alle stesse condizioni che sono previste per l'abitazione principale ma a Primo rischio assoluto e senza considerare le dichiarazioni previste nel paragrafo "Descrizione dell'abitazione" dell'articolo 3.1.1 "Rischi esclusi per tutte le garanzie" e nell'articolo 2.5.2 "Superficie dei locali".

Art. 2.4.4 - Estensione ai casi di colpa grave

Con riferimento alle garanzie base, aggiuntive e alle precisazioni di copertura (valide sia per le garanzie base sia per le garanzie aggiuntive) di cui agli articoli precedenti sono compresi i danni alle cose assicurate causati da eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

Art. 2.5 Operatività delle garanzie

Art. 2.5.1 - Forma della copertura assicurativa

La copertura assicurativa, in base a quanto indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, è prestata:

- a Valore intero, se non diversamente indicato nelle singole garanzie;
- oppure

- a Primo rischio assoluto.

Per entrambe le forme, la copertura assicurativa è prestata a Valore a nuovo, **se non diversamente indicato nell'articolo 6.6 "Determinazione del danno".**

Condizioni di assicurazione

Art. 2.5.2 - Superficie dei locali

L'abitazione, **in base a quanto dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, deve occupare una superficie non superiore** a quanto indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. La superficie dell'abitazione deve essere calcolata sommando il 100% della superficie calpestabile dei vani dei locali di abitazione e il 50% delle seguenti pertinenze: terrazzi, balconi, box, posti auto coperti, cantine, soffitte, locali di deposito, porticati chiusi o aperti. E' comunque prevista una tolleranza di 20 mq. **Se la condizione "Estensione intero fabbricato" è operante, la superficie deve essere determinata considerando l'intero fabbricato.**

ASSISTENZA

Art. 2.6 - Le garanzie

Le garanzie di assistenza sono prestate dall'Impresa tramite la centrale operativa di AWP P&C S.A., rappresentanza generale per l'Italia (di seguito AWP P&C) - in funzione **24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno** - che ha il compito di gestire il contatto telefonico con l'Assicurato, di organizzare ed erogare le prestazioni **nei limiti** di quanto di riportato nell'articolo 2.6.1 "Emergenze in casa". **Le prestazioni non sono sostitutive o alternative al servizio pubblico di pronto intervento al quale spetta il compito di gestire le emergenze.**

Le garanzie di assistenza sono prestate sempre a favore dell'Assicurato e sono operanti entro le **Somme assicurate di seguito riportate. Restano ferme le delimitazioni e le esclusioni previste nelle apposite sezioni del presente set informativo.**

In base alla Soluzione "Essential", "Plus", "Premium" o "Top" scelta dal Contraente e indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono operanti le garanzie riportate negli articoli che seguono.

Art. 2.6.1 - Emergenze in casa (*Garanzia assistenza valida per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top" se non è operante la condizione di cui all'articolo 7.5 "Pagamento del Premio in una sola volta"*)

A) - Assistenza casa

Le prestazioni sono valide per l'abitazione la cui ubicazione è indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio e precisamente per i locali di abitazione e per le relative pertinenze.

A1) - Invio idraulico, elettricista e fabbro

Se presso l'abitazione si verifica:

- una perdita continua o una mancanza di erogazione dell'acqua e/o un allagamento;
 - una mancanza di erogazione di energia elettrica;
 - l'impossibilità di accesso a seguito di furto, smarrimento o rottura delle chiavi, malfunzionamento delle serrature o di impossibilità di chiusura dell'abitazione a causa di effrazione o tentata effrazione ai serramenti e agli infissi;
- che richiede una pronta assistenza, l'Assicurato può fruire - entro 3 ore dalla richiesta - di un idraulico e/o di un elettricista e/o di un fabbro.

Sono a carico della centrale operativa, per ogni invio di artigiano, le spese dell'uscita, delle prime 2 ore di manodopera e dei materiali usati, **fino a un massimo di Euro 250 per evento.**

A2) - Invio vetraio, falegname e tapparellista

Se presso l'abitazione si verifica:

- un furto, consumato o tentato, con danneggiamento dei mezzi di chiusura;
- un danno causato da atti vandalici;
- una rottura accidentale di un vetro;
- un altro evento che impedisce l'agibilità;

che richiede l'intervento di un artigiano, l'Assicurato può fruire - in orario diurno feriale ed entro un giorno lavorativo dalla richiesta - di un vetraio e/o di un falegname e/o di un tapparellista.

Sono a carico della centrale operativa, per ogni invio di artigiano, le spese dell'uscita, delle prime 2 ore di manodopera e dei materiali usati, **fino a un massimo di Euro 250 per evento.**

A3) - Invio termoidraulico

Se presso l'abitazione si verifica un guasto della caldaia che causa la mancanza del riscaldamento, l'Assicurato può fruire - in orario diurno feriale ed entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta - di un termoidraulico.

Sono a carico della centrale operativa le spese dell'uscita, delle prime 2 ore di manodopera e dei materiali usati, **fino a un massimo di Euro 250 per evento.**

Relativamente ai precedenti punti A1), A2) e A3):

- se durante la prestazione di assistenza emerge che l'evento oggetto dell'intervento ha causato anche danni indennizzabili in base alle garanzie, diverse da quelle di assistenza (ossia "Danni ai muri e impianti"), prestate nella copertura assicurativa, si procede alle riparazioni necessarie in base a quanto previsto nell'articolo 6.3 "Riparazione dei danni mediante artigiani convenzionati";
- se, per cause indipendenti dalla volontà della centrale operativa, risulta impossibile reperire ed inviare l'artigiano nei tempi previsti, la centrale operativa rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per l'uscita di un artigiano, la relativa manodopera e i materiali usati, **fino a un massimo di Euro 500 per evento.**

Condizioni di assicurazione

A4) - Invio guardia giurata

Se non risulta possibile chiudere l'abitazione a causa di effrazione o tentata effrazione ai serramenti e agli infissi, la centrale operativa organizza - entro 3 ore dalla richiesta - un servizio di vigilanza per sorvegliare l'abitazione, con una o più guardie giurate.

Sono a carico della centrale operativa i costi **per le prime 24 ore di sorveglianza**.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della centrale operativa, risulta impossibile reperire ed inviare il servizio di vigilanza nei tempi previsti, la centrale operativa rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per fare fronte autonomamente, **fino a un massimo di Euro 600 per evento**.

Per l'Assicurato, inoltre, sarà possibile prolungare tale servizio o richiederlo per esigenze diverse, con costi a proprio carico a tariffe agevolate.

A5) - Invio collaboratrice domestica

Se a seguito di un evento di cui ai precedenti punti A1) e A2), l'Assicurato deve risistemare l'abitazione e/o il suo contenuto, la centrale operativa provvede a inviare - in orario diurno feriale ed entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta - una collaboratrice domestica.

Sono a carico della centrale operativa i costi di questa prestazione, **fino a un massimo di 4 ore lavorative**.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della centrale operativa, risulta impossibile reperire ed inviare la collaboratrice domestica nei tempi previsti, la centrale operativa rimborsa all'Assicurato le spese sostenute, **fino a un massimo di Euro 250 per evento**.

A6) - Prenotazione alberghiera

Se a seguito di un evento di cui ai precedenti punti A1), A2) e A3), l'Assicurato è costretto a lasciare l'abitazione, la centrale operativa provvede - su richiesta telefonica dell'Assicurato ed entro 3 ore dalla richiesta - a effettuare la ricerca di disponibilità e, se possibile, la prenotazione alberghiera.

Il costo del pernottamento è a **carico** dell'Assicurato.

L'erogazione della prestazione è **subordinata** al rispetto da parte dell'Assicurato delle condizioni generali di contratto poste dalla struttura individuata.

A7) - Organizzazione rientro all'abitazione dell'Assicurato in viaggio

Se l'Assicurato è in viaggio ed è costretto a ritornare presso l'abitazione a causa di danni subiti dall'abitazione stessa causati da un evento di cui ai precedenti punti A1) e A2) o da un evento indennizzabile in base alle garanzie, diverse da quelle di assistenza, prestate nella copertura assicurativa, la centrale operativa organizza - entro 24 ore dalla richiesta - il rientro con partenza e mezzo di trasporto più idonei per l'Assicurato.

Sono a carico della centrale operativa i costi di questa prestazione, **fino a un massimo di Euro 200**.

A8) - Protezione carte di credito, bancomat, libretti di assegni

A seguito di furto o smarrimento di carte di credito, bancomat e/o del libretto di assegni dell'Assicurato, la centrale operativa provvede - su richiesta telefonica dell'Assicurato e nel più breve tempo possibile - a informare gli istituti emittenti, per avviare la procedura necessaria per bloccare i documenti rubati o smarriti.

A tale scopo l'Assicurato è **tenuto** a confermare, tramite comunicazione scritta alla centrale operativa, i numeri identificativi dei documenti da bloccare e l'indirizzo degli istituti emittenti. La centrale operativa provvede alla prima comunicazione telefonica e alla successiva conferma scritta. L'Assicurato è comunque **tenuto** a occuparsi di perfezionare la procedura. La centrale operativa non è responsabile di errori **dovuti** a comunicazioni inesatte ricevute dall'Assicurato.

A9) - Trasporto apparecchiature elettroniche in caso di guasto

Se presso l'abitazione si guasta il televisore, il videoregistratore, una apparecchiatura Hi-Fi, un personal computer o le relative periferiche, la centrale operativa organizza - su richiesta telefonica dell'Assicurato - il trasporto dell'apparecchiatura guasta presso il più vicino riparatore qualificato e organizza, terminate le necessarie riparazioni, la riconsegna presso l'abitazione. Il trasporto può essere effettuato in orario diurno feriale ed entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta.

Sono a carico della centrale operativa i costi del trasporto **ma non i costi della riparazione**.

A10) - Accesso rete artigiani convenzionati

Se l'Assicurato deve effettuare dei lavori di sistemazione, abbellimento, riparazione, ristrutturazione o manutenzione ordinaria e straordinaria può chiedere alla centrale operativa il riferimento di un artigiano convenzionato che provvede a contattarlo - in orario diurno feriale ed entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta - per farsi illustrare le esigenze di intervento. Le categorie di prestatori d'opera coinvolgibili, sono: elettricista, fabbro, idraulico, termotecnico, muratore, piastrellista, falegname, riparatore di elettrodomestici, riparatore di sistemi di telefonia, spurgatore, tinteggiatore, vetraio. L'accesso al network permette di usufruire di tariffe della manodopera agevolate e di una garanzia minima di 3 mesi per le prestazioni eseguite.

Il costo dei lavori sono a **carico** dell'Assicurato.

Condizioni di assicurazione

A11) - Assistenza psicologica

Se l'Assicurato, a seguito di furto o tentato furto presso l'abitazione, vuole usufruire di un'assistenza psicologica per i traumi psicologici subiti, può chiedere alla centrale operativa di organizzare una o più sedute terapeutiche presso un centro medico o un professionista qualificato e convenzionati. Le sedute possono essere effettuate in orario diurno feriale ed entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta.

Sono a carico della centrale operativa i costi di questa prestazione, fino a un massimo di Euro 300 per evento e per periodo assicurativo.

B) - Assistenza veterinaria

Le prestazioni sono valide per i cani e/o i gatti di proprietà dell'Assicurato.

B1) - Consulenza telefonica medico veterinaria

Il servizio medico veterinario della centrale operativa è in grado di fornire - in orario diurno feriale ed entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta - informazioni e consigli medico veterinari generici come le vaccinazioni obbligatorie e/o consigliabili, profilassi, periodi di quarantena, vaccini per altri Paesi, reperimento di ambulatori veterinari, centri di cura e cliniche veterinarie. In caso di malattia improvvisa o di infortunio dell'animale assicurato, inoltre, la centrale operativa è in grado di segnalare centri medici veterinari per interventi particolari o complessi. Il servizio fornisce, su richiesta, risposte documentate inerenti a dosaggi, effetti collaterali, posologie e interazioni farmacologiche dei medicinali da somministrare all'animale.

B2) - Help-line

La centrale operativa è in grado di fornire telefonicamente indirizzi e numeri telefonici di:

- negozi specializzati e selezionati per la tolettatura, l'acquisto di cibo, gadgets e di attrezzature particolari per l'animale da compagnia;
- principali scuole e campi di addestramento per cani;
- punti di acquisto e vendita di animali da compagnia.

Il servizio è erogato entro 24 ore dalla richiesta.

B3) - Informazioni legali

La centrale operativa è in grado di fornire - in orario diurno feriale ed entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta - un servizio gratuito di informazioni legali telefoniche di prima necessità e di organizzare un appuntamento telefonico con un esperto per ottenere informazioni e chiarimenti su leggi e normative relative a fatti e situazioni inerenti la proprietà di animali.

B4) - Emergenze, rimborso trasporto veterinario

In caso di infortunio o malattia grave e improvvisa dell'animale assicurato, la centrale operativa tiene a carico i costi sostenuti dall'Assicurato per trasportare l'animale presso il più vicino centro medico di assistenza veterinaria **se avvenuta**:

- nella Repubblica Italiana o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino, dalle ore 21 alle ore 7.30 dei giorni feriali e 24 ore su 24 nei giorni festivi;
- negli altri Paesi dell'Unione Europea, senza limitazioni di orari.

Questa prestazione è:

- subordinata alla presentazione di documentazione veterinaria per dimostrare la necessità e l'urgenza del trasporto;
- rimborsabile fino a un massimo di Euro 100 per evento e per periodo assicurativo.

B5) - Emergenze, rimborso visita veterinaria

In caso di infortunio o malattia grave e improvvisa dell'animale assicurato, la centrale operativa tiene a carico i costi sostenuti dall'Assicurato per la visita veterinaria dell'animale presso il più vicino centro medico di assistenza veterinaria **se avvenuta**:

- nella Repubblica Italiana o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino, dalle ore 21 alle ore 7.30 dei giorni feriali e 24 ore su 24 nei giorni festivi;
- negli altri Paesi dell'Unione Europea, senza limitazioni di orari.

Questa prestazione è:

- subordinata alla presentazione di documentazione veterinaria per dimostrare la necessità e l'urgenza della visita;
- rimborsabile fino a un massimo di Euro 150 per evento e per periodo assicurativo.

B6) - Smarrimento, trasmissione messaggi urgenti

Nel caso di furto e/o smarrimento dell'animale assicurato, se l'Assicurato vuole effettuare delle comunicazioni urgenti alle autorità preposte e/o ai canili municipali più vicini, la centrale operativa effettua - nel più breve tempo possibile - fino a 4 telefonate nell'arco delle 4 ore successive per comunicare il messaggio ai destinatari indicati dall'Assicurato. Se i soggetti destinatari non sono reperibili, la centrale operativa avvisa l'Assicurato assolvendo in tal modo la sua prestazione. Questa prestazione è **valida** nella Repubblica Italiana o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino.

Condizioni di assicurazione

B7) - Agenzia viaggi on line

Per l'Assicurato che non vuole separarsi dall'animale assicurato nel periodo delle vacanze, la centrale operativa, attraverso la propria banca dati, fornisce - in orario diurno feriale ed entro un giorno lavorativo dalla richiesta - informazioni sulla disponibilità di alberghi, campeggi e spiagge con libero accesso per cani e gatti. La centrale operativa, inoltre, può informare l'Assicurato delle normative che regolano il trasporto nazionale e internazionale dell'animale.

Se l'Assicurato vuole effettuare prenotazioni di biglietti aerei, treni, traghetti, alberghi o semplicemente conoscere le offerte last minute delle destinazioni turistiche di suo interesse, la centrale operativa lo mette in contatto - in orario diurno feriale ed entro un giorno lavorativo dalla richiesta - con un centro servizi primario operante nel settore del turismo, in grado di offrire i servizi richiesti a tariffe vantaggiose. **I costi relativi ai biglietti, soggiorni, prenotazioni presso alberghi, prenotazioni viaggi last minute e non, sono a carico dell'Assicurato.** L'Assicurato, inoltre, può usufruire, a pagamento, di un servizio accessorio di consegna dei titoli di viaggio, dei documenti di soggiorno e dei vouchers per gli alberghi.

3. CHE COSA NON E' ASSICURATO

In questa sezione sono descritti i rischi esclusi (cose escluse dalla copertura) e le condizioni in assenza delle quali le coperture non sono operanti.

DANNI A MURI E IMPIANTI

Art. 3.1 - Rischi esclusi

Art. 3.1.1 - Rischi esclusi per tutte le garanzie (Valido per le Soluzioni "Mutuo", "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")

La copertura non è operante per i danni:

- alle cose contenute nell'abitazione nonché ai cespugli e ai prati, agli alberi, alle piante e alle coltivazioni floreali e agricole e agli affreschi con valore artistico;
- ad abitazioni aventi una descrizione e/o caratteristiche costruttive difformi dalle seguenti:

A) Descrizione dell'abitazione

L'abitazione può essere anche destinata ad ufficio e studio professionale e, solo nel caso di abitazione principale, anche ad affittacamere e bed and breakfast solo se tutte queste attività sono svolte in locali intercomunicanti con quelli dell'abitazione.

Le pertinenze dell'abitazione devono trovarsi entro 200 metri dall'abitazione stessa, devono essere destinate a contenere cose di utilizzo domestico e/o attrezzature per l'attività del tempo libero e non devono essere costituite da spazi o da vani comuni.

L'abitazione, in base a quanto dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio (è valida una opzione per ogni voce):

- è costituita da:
 - appartamento ossia una singola unità abitativa con proprio accesso dall'interno ma comune dall'esterno costituita da una parte di fabbricato, posto al:
 - piano seminterrato o terra o rialzato;
 - primo piano o superiore;
 - villetta a schiera o plurifamiliare ossia una singola unità abitativa con proprio accesso dall'esterno costituita da una parte di fabbricato;
 - villa indipendente ossia una singola unità abitativa costituita da un intero fabbricato destinato ad abitazione;
- rappresenta per l'Assicurato:
 - l'abitazione principale ossia quella dove ha la residenza anagrafica;
 - l'abitazione saltuaria ossia quella dove non ha la residenza anagrafica;
 - l'abitazione locata, in uso o in comodato ossia quella di proprietà dell'Assicurato che viene data in locazione, uso o comodato e che può essere anche non abitata temporaneamente.

B) Caratteristiche costruttive del fabbricato

Il fabbricato dove si trova l'abitazione deve essere:

- in normale stato di manutenzione e conservazione;
- **costruito**, in base a quanto dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, **con materiali che rispettano quanto indicato in una delle seguenti classi.**

Classe 1)

Con strutture portanti, tranne quelle del tetto, pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali incombustibili e/o legno lamellare. E' possibile non considerare i materiali utilizzati per impermeabilizzazione e/o coibentazione e/o rivestimento e il manto di copertura del tetto se è in tegole bituminose o se le strutture portanti del tetto e/o i solai sono in materiali incombustibili e/o in legno lamellare.

Condizioni di assicurazione

Classe 2)

Con strutture portanti, tranne quelle del tetto, pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali incombustibili e/o legno lamellare e/o legno massello e/o in pannelli realizzati con un rivestimento esterno in intonaco di quarzo o cementizio con una resistenza al fuoco pari alla REI 60 (ovvero per almeno un'ora). E' possibile non considerare i materiali utilizzati per impermeabilizzazione e/o coibentazione e/o rivestimento e il manto di copertura del tetto se è in tegole bituminose o se le strutture portanti del tetto e/o i solai sono in materiali incombustibili e/o in legno lamellare.

Classe 3)

Con materiali anche combustibili.

Relativamente alle classi 1) e 2), è possibile non considerare le caratteristiche costruttive di una porzione di fabbricato, anche se in corpo separato **se la sua area coperta non è superiore ad 1/10 dell'area coperta dal fabbricato stesso.**

Art. 3.1.2 - Rischi esclusi per la garanzia "Eventi atmosferici" (Valido per le Soluzioni "Plus", "Premium" o "Top") In relazione alla garanzia di cui all'articolo 2.2.3 "Eventi atmosferici", la copertura non è operante per i danni subiti da:

- costruzioni in legno e plastica, gazebo e tende esterne non fissate al fabbricato;
- cose all'aperto che per natura e destinazione non sono state concepite per stare all'aperto.

Art. 3.1.3 - Rischi esclusi per la garanzia "Danni da fenomeno elettrico" (Valido per le Soluzioni "Plus", "Premium" o "Top")

In relazione alla garanzia aggiuntiva di cui all'articolo 2.3.1 "Danni da fenomeno elettrico" la copertura non è operante per i danni:

- a fonti di luce;
- a cose all'aperto che per natura e destinazione non sono concepite per stare all'aperto.

4. LIMITI DI COPERTURA

In questa sezione sono descritte le limitazioni di copertura cioè i casi in cui, per espressa previsione contrattuale, la copertura non è operante per alcuni eventi.

La copertura assicurativa è prestata con l'applicazione degli Scoperti, delle Franchigie e dei Limiti di indennizzo concordati in sede di stipulazione e conseguentemente indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

DANNI A MURI E IMPIANTI

Art. 4.1 - Limiti di copertura validi per tutte le garanzie (Valido per le Soluzioni "Mutuo", "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")

In relazione a tutte le garanzie prestate la copertura assicurativa non è operante per i danni:

- a) causati da o dovuti a:
- atti di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non limitativo, guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
 - insurrezione, occupazione militare e invasione;
 - esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - bradisismo, maremoti, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, maree (acqua alta), mareggiate e penetrazioni di acqua marina, variazione della falda freatica, cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da questi provocati;
- b) **derivanti da fenomeno elettrico** anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa.

Art. 4.2 - Limiti di copertura della garanzia "Incendio e altri eventi" (Valido per le Soluzioni "Mutuo", "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")

In relazione alla garanzia di cui all'articolo 2.2.1 "Incendio e altri eventi" ed in particolare relativamente allo scoppio, gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.

Art. 4.3 - Limiti di copertura della garanzia "Bagnatura e spese di ricerca e di riparazione del guasto per rottura di tubi di acqua e gas" (Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")

In relazione alla garanzia di cui all'articolo 2.2.2 "Bagnatura e spese di ricerca e di riparazione del guasto per rottura di tubi di acqua e gas", la copertura assicurativa non è operante per i danni causati da o dovuti a rotture provocate da grave usura. Inoltre la copertura non è operante per le spese sostenute per la riparazione e la sostituzione degli apparecchi elettrodomestici, degli scaldabagni e dei rubinetti.

Condizioni di assicurazione

Art. 4.4 - Limiti di copertura della **garanzia "Eventi atmosferici"** (Valido per le Soluzioni "Plus", "Premium" o "Top")

In relazione alla garanzia di cui all'articolo 2.2.3 "Eventi atmosferici", la copertura non è operante per i danni:

- a) causati da o dovuti a:
- accumulo o scorrimento di **acqua piovana** all'esterno del fabbricato;
 - intasamento o trabocco di grondaie o pluviali o condotti determinati da foglie;
 - rigurgito di sistemi di scarico o fognature;
 - **gelo**;
 - umidità, stillicidio e infiltrazione;
- b) causati da o dovuti a sovraccarico di neve a fabbricati, costruzioni e strutture in genere non conformi alle disposizioni di legge e alle disposizioni locali relative ai carichi e ai sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della realizzazione o della più recente ristrutturazione.

Art. 4.5 - Limiti di copertura della garanzia "Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici" (Valido per le Soluzioni "Plus", "Premium" o "Top")

In relazione alla garanzia di cui all'articolo 2.2.4 "Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici", la copertura non è operante per i danni:

- a) di furto, rapina, estorsione, scippo, smarrimento, appropriazione indebita, truffa, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b) causati dai ladri ai serramenti e ai locali per introdursi nei locali stessi;
- c) causati da o dovuti a inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico;
- d) causati da o dovuti a imbrattamento delle parti esterne del "fabbricato".

Art. 4.6 - Limiti di copertura della **garanzia "Danni accidentali ai vetri di porte e finestre"** (Valido per le Soluzioni "Premium" o "Top")

In relazione alla garanzia di cui all'articolo 2.2.6 "Danni accidentali ai vetri di porte e finestre", la copertura non è operante per i danni causati da rotture causate da o dovute a eventi atmosferici e atti dolosi.

Art. 4.7 - Limiti di copertura della garanzia "Allagamento" (Valido per la Soluzione "Top")

In relazione alla garanzia di cui all'articolo 2.2.7 "Allagamento", la copertura non è operante per i danni:

- a) causati da o dovuti a infiltrazioni;
- b) avvenuti attraverso porte, finestre, lucernari e serramenti non installati o lasciati aperti.

ASSISTENZA

Art. 4.8 - Limiti della copertura assicurativa (Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")

In relazione a tutte le garanzie di assistenza prestate, **sono escluse le prestazioni** causate e/o derivate da:

- a) inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché da contaminazione da sostanze radioattive; **nonché le prestazioni richieste:**
- b) in conseguenza:
- di atti di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non limitativo, guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
 - di insurrezione, occupazione militare e invasione;
 - di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - di bradisismo, maremoti, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, marea (acqua alta), mareggiate e penetrazioni di acqua marina, variazione della falda freatica, cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da questi provocati.

5. VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA

DANNI A MURI E IMPIANTI

Art. 5.1 - Validità territoriale

Relativamente alle garanzie "Danni a muri e impianti", le abitazioni assicurate devono essere ubicate nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino.

ASSISTENZA

Art. 5.2 - Validità territoriale

Le prestazioni di cui alla garanzia "Assistenza", sono valide per le abitazioni ubicate nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino.

Condizioni di assicurazione

Le prestazioni di cui all'articolo 2.6.1 "Emergenze in casa", lettere A7 "Organizzazione rientro all'abitazione dell'Assicurato in viaggio" e A8 "Protezione carte di credito, bancomat, libretti di assegni" sono valide nel mondo intero **mentre** quelle delle lettere B4 "Emergenze, rimborso trasporto veterinario" e B5 "Emergenze, rimborso visita veterinaria" sono valide nei Paesi dell'Unione Europea.

6. OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO

In questa sezione sono regolati gli adempimenti e le attività poste a carico delle parti al verificarsi di un Sinistro al fine di consentire l'erogazione dell'Indennizzo o della prestazione assicurativa e, dunque, le modalità e i tempi per la denuncia del Sinistro, le modalità di determinazione dei danni e i tempi di adempimento o liquidazione.

Restano ferme, anche in relazione alla gestione e liquidazione dei Sinistri, le disposizioni del "Regolamento Allianz Ultra", richiamato all'articolo 1.2, applicabili ai casi in cui il Sinistro dovesse essere denunciato in vigore di una edizione successiva alla presente.

DANNI A MURI E IMPIANTI

Art. 6.1 - Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per conto degli stessi è tenuto ad avvisare l'Impresa o il proprio intermediario assicurativo **entro 5 giorni** dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, precisando, in particolare, il luogo, la data, l'ora e le circostanze dell'evento, la descrizione dei fatti, delle persone e delle cose coinvolte, l'entità approssimativa del danno e il numero della copertura assicurativa. **L'inadempimento di questo obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 codice civile.**

Se viene utilizzato il servizio di cui all'articolo 6.3 "Riparazione dei danni mediante artigiani convenzionati", la richiesta telefonica del Contraente o dell'Assicurato costituisce regolare denuncia di Sinistro e presuppone a tutti gli effetti l'accettazione del servizio stesso.

Il Contraente o l'Assicurato è tenuto altresì a:

- **presentare**, per i danni causati da Incendio, esplosione, scoppio o atti dolosi, **nei 5 giorni successivi** la denuncia alle autorità competenti e a trasmetterne copia all'Impresa;
- **conservare** le tracce e i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno **senza avere, per questo, diritto ad Indennizzo alcuno**;
- **predisporre** un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla quantità e valore delle cose assicurate distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso che l'Impresa o i periti possono richiedere.

Art. 6.2 - Altre coperture assicurative presso altri assicuratori

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne **avviso a tutti gli assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 codice civile.

Nel caso di esistenza di altre coperture assicurative per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato può chiedere l'intero Indennizzo ad uno solo degli assicuratori, il quale ha diritto di regresso nei confronti degli altri per l'Indennizzo corrisposto. In caso di richiesta all'Impresa, la stessa provvede al pagamento dell'Indennizzo calcolandolo in base alle condizioni della presente copertura assicurativa, **al netto di eventuali Scoperti e/o Franchigie**.

Art. 6.3 - Riparazione dei danni mediante artigiani convenzionati (*Valido per tutte le garanzie relative ai "Danni ai muri e impianti" e solo se non è operante la condizione di cui all'articolo 7.5 "Pagamento del Premio in una sola volta"*)

Questo servizio è gestito dall'Impresa **tramite la centrale operativa di AWP P&C S.A.**, rappresentanza generale per l'Italia - in funzione **24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno** - che ha il compito di gestire il contatto telefonico con l'Assicurato, di coordinare e organizzare i tempi di intervento degli artigiani in base alle esigenze dall'Assicurato, di verificare lo stato dei lavori fino alla conclusione e di garantire la riparazione a regola d'arte. La centrale operativa deve essere contattata telefonicamente tramite il:

- numero verde 800/686868 dall'Italia;
- numero 02/26609133 anteposendo, per chiamate dall'estero, i prefissi necessari.

In caso di Sinistro, l'Assicurato può avvalersi del servizio di riparazione diretta del danno e chiedere alla centrale operativa di fare intervenire uno o più artigiani per la riparazione del danno.

La centrale operativa **verifica la fattibilità** dell'intervento ossia se il danno:

- è indennizzabile in base alle garanzie previste nella copertura assicurativa;
- è riparabile;
- non è superiore al limite operativo di Euro 800 (compresa l'I.V.A. ma al netto dell'eventuale Franchigia).

Condizioni di assicurazione

La centrale operativa - entro 2 giorni dalla richiesta di intervento - comunica all'Assicurato l'esito della verifica e, in base a quanto emerso, gestisce l'intervento con le seguenti modalità:

- 1) se il danno è **indennizzabile, interamente** riparabile e **non è superiore** al limite operativo, fa uscire l'artigiano o gli artigiani per la riparazione e l'Impresa provvede al pagamento diretto di quanto richiesto per l'intervento, senza applicare l'eventuale Franchigia o Scoperto previsti;
- 2) se il danno è indennizzabile ma **non è riparabile** o **lo è solo parzialmente** o è **superiore** al limite operativo, dopo avere ottenuto il benessere dell'Assicurato, fa comunque uscire l'artigiano o gli artigiani per la riparazione **ma il pagamento** di quanto richiesto per l'intervento **deve essere** effettuato dall'Assicurato che deve richiedere il rimborso successivamente all'Impresa. L'Impresa lo Indennizza **in base alle condizioni della copertura assicurativa**, senza applicare l'eventuale Franchigia o minimo di Scoperto previsti se la riparazione è stata effettuata, anche parzialmente, dall'artigiano o dagli artigiani inviati dalla centrale operativa;
- 3) se il danno **non è indennizzabile**, dopo avere ottenuto il benessere dell'Assicurato, fa comunque uscire l'artigiano o gli artigiani per la riparazione **ma il pagamento** di quanto richiesto per l'intervento **deve essere** effettuato dall'Assicurato e resta a suo carico.

Se la centrale operativa non riesce a trovare l'artigiano o gli artigiani entro 2 giorni dalla richiesta di intervento, l'Assicurato può organizzare autonomamente l'intervento di riparazione sostenendone i relativi costi e chiedere successivamente all'Impresa il rimborso di quanto speso. Se il **danno è indennizzabile** in base alle garanzie previste nella copertura assicurativa, l'Impresa lo indennizza nei limiti della copertura stessa, senza applicare l'eventuale Franchigia o minimo di Scoperto previsti se la cosa danneggiata è stata riparata e non sostituita.

In caso di pagamento diretto da parte dell'Impresa all'artigiano o agli artigiani, ogni diritto all'Indennizzo derivante all'Assicurato in relazione alla riparazione effettuata, è **irrevocabilmente ceduto**, in favore dell'artigiano o degli artigiani che hanno effettuato la riparazione. L'Assicurato è consapevole e prende atto che il pagamento eseguito dall'Impresa in forza della presente cessione ed in favore dell'artigiano o degli artigiani è liberatorio nei suoi confronti.

Art. 6.4 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dall'Impresa, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando un proprio perito da nominare con apposito atto.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone che possono intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non sono concordi, le parti devono procedere di comune accordo alla nomina di un terzo perito, da nominare con apposito atto. Se manca l'accordo tra le parti sulla nomina del terzo perito, la nomina, anche su istanza di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene gli onorari e le spese del proprio perito, mentre quelli del terzo perito sono ripartiti a metà.

Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Art. 6.5 - Mandato dei periti

I periti devono:

- a) accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni previste nella copertura assicurativa e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 6.1 "Obblighi";
- c) verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate e stimare il valore delle cose assicurate illese o colpite da Sinistro;
- d) procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all'articolo 6.6 "Determinazione del danno".

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle precedenti lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 6.6 - Determinazione del danno

A) Calcolo dell'Indennizzo

In caso di Sinistro indennizzabile in base alle garanzie prestate nella copertura assicurativa, l'ammontare del danno e del relativo Indennizzo sono determinati all'atto del Sinistro e con i criteri di seguito riportati.

Relativamente alle cose assicurate per le quali la copertura assicurativa è prestata a Valore a nuovo:

- si stima il Valore a nuovo;

Condizioni di assicurazione

- si stima il Valore allo stato d'uso delle stesse deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- si determina la differenza, eventualmente esistente, fra i valori di cui ai precedenti punti, denominata supplemento di Indennità.

Si procede con corrispondere l'Indennizzo in base al Valore allo stato d'uso.

Il pagamento del supplemento di Indennità è subordinato alla ricostruzione ed avviene ogni 6 mesi e fino a concorrenza del supplemento di Indennità dovuto, in base allo stato di esecuzione dei lavori documentato dall'Assicurato ma solo (salvo comprovata impossibilità non imputabile all'Assicurato) se l'inizio dei lavori avviene entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e se i lavori stessi sono ultimati, a pena di decadenza del diritto all'Indennizzo della quota che residua, entro 24 mesi dalla stessa data. La ricostruzione del "fabbricato" può avvenire anche su altra area del territorio nazionale **se non deriva alcun aggravio per l'Impresa.**

Fermo quanto previsto dal successivo paragrafo "Assicurazione parziale":

- se la Somma assicurata è superiore o uguale al rispettivo Valore a nuovo, il supplemento di Indennità è dato dall'intero ammontare del supplemento stesso;
- se la Somma assicurata è inferiore al rispettivo Valore a nuovo ma superiore al Valore allo stato d'uso, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale copertura a Valore a nuovo, **il supplemento di Indennità è proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;**
- se la Somma assicurata è uguale o inferiore al Valore allo stato d'uso, **il supplemento di Indennità è nullo.**

In caso di coesistenza di più coperture assicurative agli effetti della determinazione del supplemento di Indennità si tiene conto della somma complessivamente assicurata dalle coperture stesse.

Si conviene inoltre che:

- se il "fabbricato" è costruito in tutto o in parte con materiali di utilizzo non comune, la stima del suo valore viene effettuata in base al costo di costruzione a nuovo con l'utilizzo di equivalenti materiali di uso corrente;
- l'Indennizzo per la riparazione di una cosa danneggiata non può superare il costo di rimpiazzo della singola cosa con altra nuova, uguale o equivalente, se la copertura assicurativa è prestata al Valore a nuovo oppure, negli altri casi, il Valore allo stato d'uso.

Le spese coperte dall'assicurazione sono rimborsate **solo se sono sostenute perché strettamente necessarie** in relazione all'evento accaduto, **solo se sono documentate e sono effettivamente sostenute** entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

B) - Assicurazione parziale

Se la copertura assicurativa è prestata a Valore intero e **al momento del Sinistro il valore di una o più partite**, prese ciascuna separatamente, determinato secondo le stime di cui sopra, **supera in misura maggiore del 10%, elevata al 20% se risulta operante la condizione di cui all'articolo 7.2 "Adeguamento automatico annuale", le Somme assicurate con le partite stesse, l'Impresa risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato maggiorato della percentuale sopra indicata e quello effettivo risultante al momento del Sinistro, entro comunque i limiti delle Somme assicurate.**

C) - Pagamento a Primo rischio assoluto per Sinistri di basso importo

Se in caso di Sinistro l'importo presumibile del danno (senza considerare Scoperti, Franchigie e Limiti di indennizzo) non supera il 10% della Somma assicurata per ciascuna partita colpita da Sinistro e con il massimo complessivo di Euro 2.000, l'Impresa corrisponde l'Indennizzo senza applicare la regola proporzionale.

Art. 6.7 - Tolarità dei diritti nascenti dalla copertura assicurativa

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla copertura assicurativa sono esercitati dal Contraente e dall'Impresa. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 6.8 - Anticipo dell'Indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **se non sono emerse contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e se la previsione dell'Indennizzo complessivo è pari ad almeno Euro 25.000.**

Se è stato aperto un procedimento giudiziario relativo al Sinistro, è facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento dell'anticipo dell'Indennizzo sino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'anticipo dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria **se presenta una fideiussione bancaria di gradimento all'Impresa, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, se dal certificato di chiusura dell'istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, emerge una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all'Indennizzo.**

Il pagamento dell'anticipo è effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro se sono trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non può essere superiore ad Euro 500.000 a prescindere dall'ammontare stimato del Sinistro.

La determinazione dell'acconto deve essere effettuata senza considerare il criterio di valutazione a Valore a nuovo.

Condizioni di assicurazione

Trascorsi 90 giorni dal pagamento della sopra indicata Indennità, l'Assicurato può chiedere, sul supplemento di Indennità, un solo anticipo che viene determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.

Art. 6.9 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate sono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l'Assicurato è **tenuto ad avvisare l'Impresa appena ne ha avuto notizia.**

Art. 6.10 - Concomitanza di Scoperti e/o Franchigie

Se per lo stesso Sinistro sono previsti più Scoperti, viene applicato uno Scoperto che è **calcolato sommando le varie percentuali**, ferma l'applicazione di un eventuale minimo di Scoperto che è calcolato considerando **l'importo più elevato tra i vari minimi previsti.**

Se per lo stesso Sinistro sono previsti uno Scoperto e una o più Franchigie, viene applicato lo Scoperto **con un minimo di Scoperto che è calcolato considerando l'importo più elevato tra l'eventuale minimo di Scoperto e le Franchigie.**

Art. 6.11 - Termini di Indennizzo (*Valido solo se non è attivato il servizio di cui all'articolo 6.3 "Riparazione dei danni mediante artigiani convenzionati"*)

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro lo stesso termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo.

Se è aperto un procedimento giudiziario relativo al Sinistro, è facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento dell'Indennizzo fino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria **se presenta una fideiussione bancaria di gradimento all'Impresa, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, se dal certificato di chiusura dell'istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, emerge una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all'Indennizzo.**

Ogni pagamento è effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignorati o ipotecari sulle cose assicurate, così come indicato nell'art. 2742 codice civile.

ASSISTENZA

Art. 6.12 - Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per conto degli stessi è **tenuto** ad avvisare telefonicamente la centrale operativa tramite il:

- numero verde 800/686868 dall'Italia;
- numero 02/26609133 anteposando, per chiamate dall'estero, i prefissi necessari;
- telefax 02/70630091.

L'Assicurato è tenuto a comunicare:

- il tipo di assistenza che vuole richiedere;
- il proprio nominativo;
- il numero della copertura assicurativa;
- l'indirizzo e il luogo da cui chiama;
- il recapito telefonico;
- l'ubicazione dell'abitazione, se è necessaria in relazione alla prestazione che vuole richiedere.

Art. 6.13 - Spese sostenute dall'Assicurato

Se l'Assicurato non può usufruire di una o più prestazioni, la centrale operativa **non è tenuta a fornire Indennizzi, rimborsi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione**, salvo il caso di autorizzazione preventiva della centrale operativa. **Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla centrale operativa, non possono essere rimborsate.**

La richiesta del rimborso delle spese sostenute e autorizzate **deve essere inviata, insieme ai documenti giustificativi in originale, a:**

AWP P&C S.A. rappresentanza generale per l'Italia
Ufficio liquidazione sinistri assistenza
Casella postale 302
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano (MI)

L'Assicurato, inoltre, per facilitare la pratica di rimborso, è tenuto a:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla richiesta di assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ottenere il rimborso;
- trasmettere, insieme ai documenti giustificativi, il codice IBAN del conto corrente sul quale vuole ricevere il bonifico.

Condizioni di assicurazione

Art. 6.14 - Limitazioni di responsabilità

La centrale operativa non può essere ritenuta responsabile di:

- ritardi conseguenti a un proprio mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore;
- errori dovuti a inesatte comunicazioni/informazioni ricevute dall'Assicurato.

7. PREMIO

Art. 7.1 - Pagamento del Premio

Il Premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto. E' possibile chiedere il frazionamento mensile, trimestrale, quadrimestrale, semestrale con una maggiorazione del Premio, rispettivamente del 5,6%, 5%, 4% e 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

Il Premio può essere pagato tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Nel caso di **frazionamento mensile**, il Premio assicurativo viene versato **esclusivamente con procedura SDD o addebito su carta di credito**, secondo le seguenti modalità:

- Procedura SDD

Per la prima rata di Premio valgono le modalità sopra indicate.

Dalla seconda rata in poi, il Premio viene corrisposto mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). Per attivare tale procedura il Contraente deve autorizzare l'Impresa ad addebitare i Premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria banca, i cui estremi vengono comunicati all'Impresa con la sottoscrizione di apposita delega SDD.

- Addebito su carta di credito

Per il primo pagamento il Contraente deve utilizzare esclusivamente la carta di credito necessaria anche per attivare il pagamento ricorrente. Dal secondo pagamento in poi, il Contraente deve autorizzare l'Impresa a richiedere, di volta in volta e salvo buon fine, il corrispettivo dovuto in base alle coperture sottoscritte con il presente contratto sulla carta di credito utilizzata per effettuare il primo pagamento.

Il Premio è comprensivo delle imposte.

Art. 7.2 - Adeguamento automatico annuale (*Selezionabile, valido ed operante solo se espressamente richiamato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio*) (Non valido per le garanzie di assistenza)

Le somme assicurate, i Limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) e il **Premio**, previsti nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, **sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa**, della percentuale - **solo se superiore - calcolata rapportando l'"indice ISTAT di riferimento annuale"** (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) all'"indice ISTAT mensile" immediatamente precedente ("indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" pubblicato dall'ISTAT). **Se l'indice ISTAT non è disponibile, l'Impresa può utilizzare un indice equivalente** ma deve avvisare il Contraente.

Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella suddetta Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 7.3 - Riduzione di Premio per durata poliennale (*Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni e se è stata applicata una riduzione al Premio di tariffa*)

La copertura assicurativa ha durata poliennale e il Premio è stato determinato, secondo quanto previsto dall'art. 1899 codice civile, in misura ridotta, indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, rispetto a quello dovuto per questo stesso tipo di copertura nell'ipotesi in cui avesse durata annuale. Ferma la riduzione per poliennialità, si precisa che il Premio complessivo potrebbe comunque variare per gli effetti dell'adeguamento di cui all'articolo 7.2 "Adeguamento automatico annuale", qualora richiamato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 7.4 - Rimborso del Premio in caso di recesso per Sinistro

Nell'ipotesi in cui l'Impresa eserciti, ove consentito, il diritto di recesso per Sinistro previsto all'articolo 8.4 "Recesso in caso di Sinistro" l'Impresa stessa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa al periodo assicurativo non trascorso e non goduto.

Condizioni di assicurazione

Art. 7.5 - Pagamento del Premio in una sola volta (*Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni e in caso di pagamento del Premio in una sola volta*)

La copertura assicurativa ha durata poliennale e il Premio, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 8.1a "Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del Premio", è stato pagato in una sola volta e si riferisce all'intera durata della copertura assicurativa indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. La copertura assicurativa, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 8.2b "Tacito rinnovo", **non verrà tacitamente rinnovata** alla sua naturale scadenza e pertanto cesserà alla sua naturale scadenza, senza necessità di invio di disdetta. In tal caso non si applicherà il periodo di tolleranza successivo alla scadenza previsto dall'art. 1901 codice civile.

8. DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO

Art. 8.1a - Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del Premio (*Valido nel caso di frazionamento diverso da mensile*)

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio **se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.**

I Premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la copertura assicurativa oppure all'Impresa e sono dovuti per intero anche se sono frazionati in più rate. **Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, a parziale deroga della disciplina dell'art. 1901 codice civile, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento,** fermi le successive scadenze e il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 codice civile.

Art. 8.1b - Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del Premio (*Valido solo nel caso di pagamento del premio mediante procedura SDD o carta di credito e frazionamento mensile*)

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio **se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.**

Qualora sia stata concordata la domiciliazione mensile dei pagamenti mediante addebito in conto corrente o su carta di credito, **la domiciliazione** degli addebiti **si applica ai pagamenti successivi al primo ed in caso di variazione o cessazione dei rapporti di addebito il Contraente è tenuto a darne immediato avviso all'Impresa.**

Il Premio è dovuto per l'intera annualità e pertanto, **in caso di mancato pagamento di una singola mensilità,** l'importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e la copertura assicurativa continua a produrre i propri effetti.

Diversamente **la copertura assicurativa resta sospesa:**

- dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive;
- dalle ore 24 della prima scadenza mensile successiva all'omesso avviso del Contraente, in tutti i casi di variazione o cessazione del rapporto di conto corrente o al venir meno del rapporto contrattuale che disciplina l'uso della carta di credito, salvo che l'addebito, in questo ultimo caso, venga autorizzato su eventuali altre carte di credito che dovessero essere emesse dallo stesso gestore della carta di credito in sostituzione della carta utilizzata per effettuare il primo pagamento.

In entrambi i casi di sospensione la copertura assicurativa produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga direttamente presso l'Agenzia tutte le mensilità scadute e non pagate, nonché la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità; **dalla scadenza dell'annualità assicurativa il rapporto contrattuale dovrà intendersi comunque risolto nei termini descritti dal "Regolamento Allianz Ultra", richiamato all'articolo 1.2.**

Art. 8.2a - Tacito rinnovo (*Valido solo in caso di durata inferiore a 2 anni*)

La copertura assicurativa scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

In mancanza di disdetta di una delle parti, **inviata mediante lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.**

In caso di domiciliazione periodica dei pagamenti su conto corrente o carta di credito, l'invio di lettera di disdetta da una delle parti comporta la revoca da parte dell'Impresa della delega di addebito sul rapporto di pagamento comunicato dal Contraente.

Art. 8.2b - Tacito rinnovo (*Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni*)

La copertura assicurativa scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

In mancanza di disdetta di una delle parti, **inviata mediante lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura è prorogata per un anno e così successivamente.**

Trattandosi di copertura poliennale qualora non sia stata prevista una riduzione di premio per poliennalità di cui all'art. 1899 codice civile, al solo **Contraente è attribuita la facoltà di recedere anticipatamente alla scadenza di ogni annualità, inviando lettera raccomandata con un preavviso di 15 giorni rispetto alla scadenza annuale.**

Condizioni di assicurazione

Art. 8.3 - Deroga al tacito rinnovo (*Selezionabile, valido ed operante solo se espressamente richiamata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio*)

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 8.2a o 8.2b "Tacito rinnovo", la presente copertura assicurativa **non verrà tacitamente rinnovata** alla sua naturale scadenza e pertanto **cesserà alla sua naturale scadenza**, senza necessità di invio di disdetta. In tal caso non si applicherà il periodo di tolleranza successivo alla scadenza previsto dall'art. 1901 codice civile.

Art. 8.4 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, **l'Impresa ha diritto di recedere dalla presente copertura assicurativa con preavviso di 30 giorni, fermo restando quanto previsto dal "Regolamento Allianz Ultra" indicato all'articolo 1.2.** Nel caso di frazionamento mensile del Premio, il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al suddetto preavviso di 30 giorni.

La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa all'Assicurato e al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell' art. 3 D.Lgs. 206/2005.

Resta inteso che **la riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualsivoglia altro atto dell'Impresa, non può essere interpretato come rinuncia dell'Impresa stessa ad avvalersi della facoltà di recesso** di cui al presente articolo.

9. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 9.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché** la stessa **cessazione della copertura assicurativa** ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 codice civile.

Art. 9.2 - Rinuncia al diritto di surrogazione

L'Impresa rinuncia - **salvo il caso di dolo** - al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 codice civile verso i terzi **se il Contraente o l'Assicurato, a sua volta, non esercita l'azione verso il responsabile.**

Art. 9.3 - Altre coperture assicurative presso altri assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato devono **comunicare per iscritto all'Impresa** l'esistenza o la successiva stipulazione di altre coperture assicurative per lo stesso rischio.

Art. 9.4 - Altre coperture di Assistenza con l'Impresa

Se sono in vigore altre coperture di Assistenza, emesse dall'Impresa, per la stessa prestazione e per la stessa abitazione e/o per lo stesso soggetto, i vari importi di spesa (ore di manodopera, costo dei materiali, massimo esborso complessivo) ove previsti si sommano.

Art. 9.5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare **comunicazione scritta all'Impresa** di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché** la stessa **cessazione della copertura assicurativa.**

Art. 9.6 - Dichiarazioni rese all'atto dell'acquisto della copertura e comunicazione di circostanze aggravanti sopravvenute. Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto dell'acquisto delle coperture comprese nel presente Ambito di rischio, non fanno decadere il diritto all'Indennizzo e non portano alla riduzione dello stesso **se tali omissioni o inesattezze sono avvenute in buona fede.**

L'Impresa ha comunque il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 9.7 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 9.8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.

Condizioni di assicurazione

Art. 9.9 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 9.10 - Clausola broker (*Selezionabile, valida ed operante solo se espressamente richiamato nella Polizza*)

La gestione della presente copertura assicurativa è affidata alla società di brokeraggio indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la copertura saranno svolti per conto del Contraente dalla suddetta società di brokeraggio.

Art. 9.11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, vale la legge italiana.

